



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ufficio Centrale del Bilancio

presso il

Ministero della Difesa

***Relazione annuale sull'esito del controllo resa ai sensi dell'art.
18, comma 1, del decreto legislativo n. 30 giugno 2011, n. 123***

Anno 2025

PREMESSE

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 30 giugno 2011, n. 123 e dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza n. 25 del 7 settembre 2011- paragrafo 9 - la presente relazione espone le principali irregolarità riscontrate da questo Ufficio Centrale del Bilancio (di seguito anche UCB) nel corso dell'esercizio finanziario 2025, nell'espletamento dell'attività di controllo preventivo e successivo sugli atti del Ministero della difesa.

La relazione viene redatta con la finalità di rendere alla coesistente amministrazione “..una relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo relativo all'anno precedente, con una elencazione dei casi in cui non è stato apposto il visto di regolarità” (articolo 18 comma1 decreto legislativo n. 123/2011).

Tutta l'attività di controllo si è svolta con lo spirito di massima collaborazione con i Centri di Responsabilità Amministrativa (di seguito CRA) deputati alla gestione delle risorse stanziare nello stato di previsione del predetto Ministero, ovvero:

- ✓ Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro (CRA 1);
- ✓ Bilancio ed Affari Finanziari (CRA 2), di seguito BILANDIFE;
- ✓ Segretariato Generale (CRA 3), di seguito SGD;
- ✓ Esercito Italiano (CRA 4), di seguito EI;
- ✓ Marina Militare (CRA 5), di seguito MM;
- ✓ Aeronautica Militare (CRA 6), di seguito AM;
- ✓ Arma dei Carabinieri (CRA 7), di seguito CC;
- ✓ Stato Maggiore della Difesa (CRA 8), di seguito SMD;
- ✓ Direzione Nazionale Armamenti (CRA 22), di seguito DNA.

Al riguardo, si evidenzia che, nell'anno 2025, in attuazione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2024, n. 99 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito anche TUOM), è stata realizzata una riorganizzazione complessiva dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, attraverso la separazione delle cariche, delle funzioni e delle responsabilità tra il Segretario Generale della Difesa e il Direttore nazionale degli armamenti con conseguente, ulteriore, incremento dei Centri di responsabilità amministrativa che sono passati da otto a nove.

L'attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile nell'anno 2025 è stata svolta in osservanza delle disposizioni e nel rispetto delle tempistiche dettate dal citato decreto legislativo n. 123/2011. La presente relazione espone le principali irregolarità che hanno dato luogo a formali Note di osservazione e/o richieste di chiarimenti.

Nelle ipotesi di irregolarità di natura minore, al fine di garantire la massima tempestività nella trattazione dei provvedimenti e la speditezza dell'azione amministrativa, si è fatto ricorso alle vie brevi (comunicazioni verbali, scambio di mail, incontri tecnici con i referenti); pertanto, a seguito di specifiche richieste di questo Ufficio, l'Amministrazione ha fornito le opportune rettifiche/integrazioni, mentre in taluni casi, come di seguito esposto, ha richiesto il ritiro degli atti per poi riproporli in maniera corretta.

Nel corso del 2025, il Dicastero controllato non ha fatto ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011, la quale dispone che, in presenza di osservazioni formulate dall'Ufficio Centrale del Bilancio, il dirigente responsabile della spesa può disporre di dare comunque seguito al provvedimento oggetto di criticità, sotto la propria responsabilità.

Nel corso dell'esercizio 2025 non vi sono stati casi di provvedimenti per cui è stato necessario apporre il visto obbligatorio per decorrenza del termine previsto per il controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, né di invio alla Procura della Corte dei conti di ordini di pagare, ai sensi dell'art. 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 123/2011.

Di seguito la trattazione prosegue evidenziando le principali tipologie di atti esaminati (fonte dati - Sistema RED) e per i quali si è dato luogo ad osservazioni/richieste di chiarimenti distinte per i singoli Uffici nei quali è attualmente organizzato l'UCB presso il Ministero della difesa.

Ufficio I

L'Ufficio I svolge attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio Centrale del Bilancio e attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Cura gli adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex articolo 34-*quater* della Legge n. 196/2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate) e in materia di Rendiconto e conto del patrimonio. Si occupa, inoltre, dei controlli sui contratti attivi. Competono all'Ufficio il coordinamento delle attività delegate ai dirigenti, il coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, la Conferenza permanente e il coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del d.P.R. 38/98.

Nell'esercizio finanziario 2025 l'Ufficio I ha provveduto alle attività e ai controlli di competenza in osservanza delle disposizioni della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e del decreto legislativo n. 30 giugno 2011 n. 123, in un quadro di collaborazione istituzionale con i Centri di Responsabilità Amministrativa deputati alla gestione delle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero della difesa, come riepilogato nella tabella sottostante:

Provvedimenti	N. atti 2025	Richieste integrazioni/chiarimenti
Decreti del Ministro Competente (DMC n. 34), Decreti del Direttore Generale (DDG n. 253), Decreti di Assegnazione Fondi (DAF n. 150): visto ex art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 123/11	437	0
Decreti soggetti a visto semplice: visto ex art. 5, comma 2 decreto legislativo n.123/11	38	0
Decreti soggetti al controllo preventivo legittimità Corte dei conti: visto ex art. 5, comma 2 decreto legislativo n. 123/11	170	25
Decreti soggetti al controllo preventivo legittimità Corte dei conti ex art. 33 d. l. 91/14: visto ex art. 6 d. lgs. 123/11 (Decreti di Accertamento Residui – D.A.R.)	307	4
Totale	952	29

Dal punto di vista dei contenuti, l'attività di controllo svolta da quest'Ufficio nell'esercizio finanziario 2025 è stata profondamente interessata dall'importante intervento di riorganizzazione disposto sullo stato di previsione della spesa del coesistente dicastero con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025 – 2027), in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente la separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, che ha trovato realizzazione con la scissione del preesistente Centro di responsabilità amministrativa Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale Armamenti (CRA n. 3 SGD/DNA) **in due CC.RR.AA., il Segretariato Generale della Difesa (nuovo CRA n. 3 SGD) e la Direzione Nazionale degli Armamenti (nuovo CRA n. 22 DNA)**, e, nella struttura dello stato di previsione del dicastero, con la nuova articolazione della missione principale "Difesa e sicurezza del territorio" (5), che rappresenta oltre il 94% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo (pari a 29.498 milioni di euro).

Tale missione, in particolare, si è arricchita con l'istituzione del Programma 10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e *procurement* militare - che è stato attribuito al nuovo CRA DNA, mentre per il Programma 6 - Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari - si è realizzata la sua modifica e attribuzione al nuovo CRA SGD.

I riflessi contabili derivanti dalla riorganizzazione sopra descritta hanno riguardato tutte le fasi del ciclo del bilancio, dalla predisposizione del bilancio di previsione, al ricorso agli strumenti di flessibilità in fase di gestione e alla consuntivazione dell'esercizio, ivi inclusa la formazione dei residui passivi e delle economie dell'esercizio.

Più in dettaglio, le operazioni di ribaltamento delle scritture contabili tra l'esercizio 2024 e l'esercizio 2025 si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza di numerosi IPE, assunti negli esercizi pregressi dalle Direzioni e Reparti all'epoca ricompresi nell'ex CRA SGD/DNA, da attivare in conto esercizio finanziario 2025 ed esercizi futuri sui "vecchi" capitoli attestati al CRA SGD (Missione/Programma 5.6) ovvero sui collegati "nuovi" capitoli attestati al CRA DNA (Missione/Programma 5.10), in ragione dell'intervenuto trasferimento di competenze tra i due CRA, che, tuttavia, non hanno potuto essere integralmente attivati in conseguenza delle limitate disponibilità stanziare con la Legge di bilancio (LB 2025-2027) sui capitoli/pg istituiti per il nuovo CRA DNA nel Programma 10.

Al riguardo quest'UCB ha, pertanto, dovuto rappresentare immediatamente alla coesistente Amministrazione **la necessità di predisporre, ai sensi dell' art. 20, comma 3 della legge n. 207/2024, la proposta del Ministro competente per il relativo Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, **per le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa**, resesi necessarie in relazione al provvedimento di riorganizzazione in argomento al fine di completare, ad *invarianza di spesa*, la riallocazione delle risorse già previste a legislazione vigente all'interno dello stato di previsione del Ministero, in funzione della riorganizzazione delle attività, delle funzioni e delle responsabilità di ciascun Centro di Responsabilità Amministrativa, ossia, il Segretariato generale e la Direzione Nazionale degli Armamenti.

Solo successivamente, con il **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 33771/2025**, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2025, adottato su proposta del Ministro della difesa, sono state disposte **le occorrenti variazioni compensative di bilancio per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2039**, in termini di competenza e di cassa, resesi necessarie in relazione alla riorganizzazione del Ministero della difesa, e, conseguentemente *solo allora* questo Ufficio ha potuto ultimare le operazioni di attivazione degli IPE di spesa pregressi sui capitoli/pg in gestione ai rispettivi Centri di Responsabilità Amministrativa.

Al riguardo si precisa, tuttavia, che tale decreto non ha disposto anche le occorrenti variazioni compensative in termini di residui, in conformità di quanto richiesto dal proponente dicastero che, sulla base di asserite valutazioni di opportunità e dei riflessi connessi alle tempistiche di pagamento

delle fatture commerciali, non ha ritenuto di conformarsi a quanto invece diversamente raccomandato da quest'Ufficio.

Quanto sopra ha determinato la conseguenza che i residui formali di lettera c), provenienti dagli IPE assunti negli esercizi pregressi dalle Direzioni e Reparti ricompresi all'epoca nell'ex CRA SGD/DNA, sono stati reimputati tutti sui vecchi capitoli, ora attestati al nuovo CRA SGD (M.P. 5.6), senza che venisse effettuata alcuna differenziazione, tra i capitoli di competenza del CRA SDG e i nuovi capitoli di competenza del CRA DNA (M.P. 5.10), in ragione dell'intervenuto trasferimento di competenze tra i due CC.RR.AA. e, tra di loro, delle Direzioni e Reparti che assunsero tali IPE; ciò in difformità con quanto diversamente sollecitato da questo UCB con diverse interlocuzioni via e-mail e dedicati incontri.

Per effetto delle determinazioni assunte dall'amministrazione, quest'Ufficio ha evidenziato che si è venuta a realizzare una separazione tra la gestione dei residui di lett. c) degli IPE, assunti nei precedenti esercizi dalle Direzioni tecniche confluite nel CRA DNA nel 2025, che sono rimasti assegnati in gestione al nuovo CRA SGD, reimputati sugli originari capitoli/pg, pur non possedendo più tale CRA nel 2025 le competenze e le Direzioni per gestirli, mentre, dall'altro lato, la gestione della competenza e delle future annualità dei medesimi IPE sono stati attivati sui nuovi capitoli/PG attribuiti al nuovo CRA DNA e alle Direzioni tecniche che ivi sono state trasferite.

Per ovviare a tale situazione, come contropartita, l'amministrazione ha fatto ricorso, con il Decreto BL/247 del 16/05/2025, allo strumento della *gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale*, seppure, a parere di quest'Ufficio, con uno schema non perfettamente in linea con le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 agosto 1997, n. 279, per attribuire alle Direzioni tecniche confluite nel nuovo **CRA DNA 2025** (nel 2024 operanti nell'ex CRA SGD/DNA) la gestione dei residui formali di lettera c) reimputati sui capitoli originari rimasti attribuiti in gestione al nuovo **CRA SGD 2025**.

Infine, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del TUOM, il coesistente Dicastero ha provveduto, solo ad esercizio già in corso, ad approvare gli idonei provvedimenti organizzativi relativi alle nuove strutture, rispettivamente, con il Decreto del Ministro della difesa del 20 marzo 2025, concernente la struttura della Direzione Nazionale degli Armamenti, del Segretariato generale della difesa e delle Direzioni generali (registrato dalla Corte dei conti il 17 aprile 2025) e con il Decreto del Ministro della difesa del 20 marzo 2025, concernente la struttura degli Uffici Centrali del Ministero della difesa (registrato dalla Corte dei conti il 17 aprile 2025).

Per tutto quanto sopra rappresentato, la gestione finanziaria dei CRA interessati dalla riforma organizzativa del Ministero si è potuta avviare *soltanto* dopo cinque mesi dall'avvio dell'esercizio finanziario 2025.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti formalizzate da quest'Ufficio nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.123/2011, si specifica che sono state formulate un numero complessivo di n. **29** richieste formali di chiarimenti/integrazioni, di cui n. **25** riferite a **provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2**, del predetto decreto (nello specifico trattasi dei provvedimenti assoggettati al contestuale controllo preventivo di regolarità contabile dell'UCB e di legittimità del competente Ufficio della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/2011) e n. **4** riferite ai **Decreti soggetti al controllo preventivo legittimità della Corte dei conti**, ex articolo 33 del decreto-legge 91/2014, ovvero a visto ex art. 6 decreto legislativo n. 123/2011 (in particolare Decreti di Accertamento Residui – D.A.R.).

Nel dettaglio, per quanto concerne i controlli effettuati sul corretto impiego della **flessibilità adottata in fase gestionale con atti amministrativi**, a norma dell'articolo 33 della legge 196/2009, con particolare riferimento alle variazioni di bilancio, disposte sia con decreto direttoriale (di seguito DDG) sia con decreto del Ministro competente (di seguito DMC), per i casi che necessitano il preventivo parere dell'Ispettorato generale del bilancio (di seguito IGB) - segnatamente quelle inerenti alla movimentazione di risorse connesse ad autorizzazione di oneri inderogabili e quelle relative ai capitoli oggetto dei tagli lineari di cui all'allegato VI della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (LB 2024-2026) all'allegato IV della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025-2027) - l'Ufficio ha richiesto al coesistente Dicastero di integrare i provvedimenti con note illustrative delle quantificazioni e del rationale delle manovre proposte, al fine di poter fornire il nulla osta al successivo *iter* degli atti in rispondenza sia alle prescrizioni normative che alle relative circolari applicative della Ragioneria Generale dello Stato.

L'Ufficio ha inoltre ribadito, in conformità alle indicazioni fornite dall'IGB, la raccomandazione di non procedere a variazioni compensative programmatiche sui futuri esercizi finanziari, formulate in corso di presentazione del Disegno di legge di bilancio 2026-2028, poiché eventuali rimodulazioni di risorse per gli esercizi 2026-2028 e successivi, disposte con un decreto direttoriale, avrebbero potuto entrare in contrasto con l'ammontare degli stanziamenti definiti in sede parlamentare. Pertanto, è stato osservato che eventuali modifiche avrebbero potuto essere prese in considerazione nell'ambito della nota di variazione al Disegno di legge di bilancio 2026-2028.

Del pari, è stato ricordato all'Amministrazione, avuto riguardo alle specifiche indicazioni fornite dall'IGB in ordine ai provvedimenti amministrativi di flessibilità in gestione nell'ambito del medesimo Programma di spesa, adottati con DDG ai sensi dell'articolo 33 comma 4-*bis* della legge n. 196/09, avanzati in chiusura di esercizio finanziario, che *“non si devono considerare percorribili*

le richieste di variazioni di bilancio che spostano risorse dalla parte corrente al conto capitale, volte alla mera conservazione di somme che, altrimenti, andrebbero in economia.”

Inoltre, in diverse occasioni si è rammentato che nella circolare RGS n. 30/2016 viene specificato che “... le Amministrazioni non potranno utilizzare i suddetti atti (DMC o DDG) nel caso intendano azzerare o ridurre significativamente le risorse destinate a specifici interventi autorizzati con legge di bilancio o con il provvedimento di assestamento. Ciò in quanto le risorse stanziare a favore degli interventi che si vorrebbero ridurre o eliminare sono state espressamente approvate dal Parlamento e pertanto una loro sostanziale modifica non può che presupporre un conseguente e ulteriore passaggio parlamentare.”

In proposito, per alcuni specifici casi, si è ricordato che ciò sarebbe stato in contrasto con il **Principio della Flessibilità n. 10**, nell’ambito dei Principi contabili Generali di cui all’Allegato 1 della legge n. 196/2009, e della sua ulteriore specificazione individuata in dottrina come ulteriore principio non codificato, ossia quello di **c.d. specializzazione o specificazione**, volto proprio a salvaguardare le prerogative parlamentari e a limitare la discrezionalità dell’Esecutivo nel trasferire, dopo l’approvazione del bilancio ma in assenza di intervento normativo, risorse da un capitolo all’altro, ovvero, a una finalità di spesa diversa da quella per cui le risorse erano state stanziare.

Anche nel 2025, analogamente a quanto evidenziato nel corso degli esercizi precedenti, l’UCB, nel dare corso ai provvedimenti di variazione, ha dovuto ulteriormente ribadire la necessità del costante monitoraggio delle effettive esigenze dell’Amministrazione attraverso il coordinamento dei diversi attori coinvolti, dalla fase di programmazione delle risorse a quella dell’impiego, con l’obiettivo di prevenire manovre contraddittorie e di proporre esclusivamente decreti di variazione compiutamente motivati in connessione a concrete ed improcrastinabili necessità, al fine di evitare, soprattutto in chiusura di esercizio, la formazione di residui, anche di stanziamento, o di economie.

Inoltre, principalmente per i provvedimenti adottati in prossimità della fine dell’esercizio finanziario, è stata parimenti sottolineata la necessità che il ricorso agli strumenti di flessibilità in fase di gestione avvenisse con tempestività idonea a garantire l’adozione dei susseguenti provvedimenti di impiego delle risorse nel rispetto dei termini di chiusura delle contabilità dell’esercizio fissati dalla circolare RGS n. 23/2025.

Sempre nell’ambito dell’attività di controllo dei decreti direttoriali (DDG) si sono, inoltre, rilevate, talvolta, incongruenze tra i valori inseriti nel sistema informatico, anche in relazione alla eventuale carenza di disponibilità sulla specifica autorizzazione legislativa di spesa, e i dati contabili risultanti dai provvedimenti di variazione. Con riferimento a tale casistica, per mera esigenza di correttezza, soprattutto in prossimità della chiusura d’esercizio, l’Amministrazione è stata invitata,

per le vie brevi, a provvedere alle rettifiche laddove necessario. Tra i DDG presentati nel corso del 2025, si segnalano tre casi di ritiro di provvedimento in autotutela per tale casistica.

Per quanto attiene l'esame delle **proposte di variazione di bilancio** si rappresenta, poi, che quest'Ufficio ha provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 10, della legge 196/2009, e secondo le indicazioni riportate al punto 6) della circolare RGS n. 2/2019, al periodico monitoraggio sulla corretta compilazione ed aggiornamento da parte della coesistente amministrazione del piano finanziario dei pagamenti (c.d. *cronoprogramma*), riscontrando in diversi casi il notevole disallineamento tra la previsione di spesa dell'impegnato e dell'effettivo emesso. Poiché la citata normativa prevede, in caso di mancato rispetto dell'adempimento, che l'amministrazione coesistente non possa accedere (in tutte le sue strutture) alle risorse dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le integrazioni di cassa, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, 28 e 29 della legge 196/2009, fino a quando dal monitoraggio non sia verificato il rispetto dei predetti obblighi, quest'Ufficio, nel corso del 2025, ha puntualmente sollecitato il completamento del riallineamento dei cronoprogramma prima di trasmettere le richieste di variazione in questione al competente IGB.

Per quanto concerne la verifica di regolarità contabile su altre tipologie di provvedimenti, si relaziona di seguito sulle principali irregolarità riscontrate in fase di controllo.

In sede di controllo sul **Decreto del Ministro della difesa del 20 marzo 2025 concernente la struttura della Direzione Nazionale Armamenti, del Segretario generale della difesa e delle Direzioni generali**, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del TUOM, con richiesta di integrazione si è evidenziata la carenza di alcune tabelle delle dotazioni organiche e di idonea Relazione Illustrativa e Tecnica, atta a illustrare in modo compiuto la portata delle modifiche recate alle strutture amministrative interessate. Analoga richiesta di integrazione è stata formulata in sede di controllo sul diverso **Decreto del Ministro della difesa del 20 marzo 2025 concernente la struttura degli Uffici centrali del Ministero**. In entrambi i casi l'Amministrazione ha provveduto ad integrare quanto richiesto, consentendo la registrazione degli atti.

A seguito del controllo sui **decreti di variazione di attribuzione delle risorse dei CC.RR.AA. DNA e SGD**, adottati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, per variare l'attribuzione in gestione le risorse ai titolari degli Uffici di livello dirigenziale in attuazione degli obiettivi fissati nella Direttiva annuale generale del Ministro della difesa, è stato segnalato che per alcuni dei capitoli interessati dalla variazione era in corso di finalizzazione una manovra di bilancio in soli termini di competenza, non ancora perfezionata, di cui si evidenziava la necessità di integrazione anche in termini di cassa, in osservanza dell'articolo 20 della legge n. 196/2009; veniva inoltre evidenziata la presenza di alcuni disallineamenti tra le risorse assegnate con il decreto e le

effettive disponibilità in bilancio.). L'Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti, consentendo la registrazione degli atti.

Alcune richieste di chiarimenti hanno riguardato, poi, i Decreti interministeriali adottati in applicazione dell'art. 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare, di seguito anche COM), riferiti ai **programmi di ammodernamento e rinnovamento** dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale.

Relativamente al Programma pluriennale A/R SMD n. 03/2024, quest'Ufficio, ha restituito l'atto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 123/11, in quanto il Ministero della difesa non ha fatto pervenire, entro i termini fissati dal precedente comma 1, alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti formulata da quest'Ufficio e riguardante la necessità di acquisire elementi informativi relativamente agli stanziamenti che potessero assicurarne la necessaria copertura finanziaria. Ciò, in quanto l'UCB del Ministero delle imprese e del made in Italy, sul cui stato di previsione avrebbero dovuto trovare copertura contabile gli oneri derivanti dal programma, ha rappresentato la mancata copertura finanziaria su alcuni capitoli nelle annualità indicate a carico dello stato di previsione del predetto dicastero, a seguito degli intervenuti accantonamenti disposti con il disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027.

Con riferimento ai Programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e rinnovamento) SMD n. 7/2024 e n. 17/2024, quest'Ufficio ha formulato richiesta di chiarimenti, in relazione alla scheda finanziaria che presentava una previsione di imputazione dei relativi oneri, rispettivamente, sul capitolo/pg 7120/03 e sul capitolo/pg 7120/01, iscritti nella Missione 5/Programma 6 del CRA Segretariato generale, in quanto, alla luce della nuova struttura dello stato di previsione approvata con la vigente legge di bilancio, con conseguente creazione del nuovo CRA DNA, gli stessi avrebbero dovuto essere imputati sui capitoli/pg di nuova istituzione, rispettivamente, 7220/03 e 7220/01, attestati al neo istituito CRA DNA ed iscritti nella Missione 5/Programma 10. In proposito l'Ufficio ha segnalato l'opportunità di fornire aggiornamenti in merito alla rivalutazione dell'imputazione degli oneri finanziari correlati, tenendo in considerazione anche quanto previsto dalla scheda finanziaria circa la possibilità di rimodularne la copertura su diversi cap/pg "a fabbisogno", dopo avere verificata la disponibilità delle risorse a legislazione vigente e il rispetto delle medesime finalità di spesa e classificazione economica (21.2.21). L'Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti, consentendo la registrazione degli atti.

Relativamente all'Atto aggiuntivo al protocollo d'intesa - **Tour mondiale Amerigo Vespucci 2023 – 2025**, questo UCB ha formulato una richiesta di chiarimenti, evidenziando che la documentazione trasmessa non conteneva elementi probativi relativamente all'attuale copertura

contabile degli oneri a carico del Ministero della difesa, previsti nell'importo di euro 6.360.000,00, in quanto, malgrado l'atto prevedesse a carico del coesistente dicastero l'imputazione sul capitolo 4399/02 – Missione 5/Programma 3 – CdR Marina Militare -, la sopra citata unità di bilancio presentava alla data di presentazione dell'atto una disponibilità di competenza e cassa insufficiente, sulla base degli stanziamenti a legislazione vigente. L'Amministrazione ha fornito le integrazioni richieste, consentendo la registrazione dell'atto.

Con riferimento alla **Convenzione tra Ministero della difesa e Agenzia del Demanio**, finalizzata alla riqualificazione delle caserme Amione e Dabormida, l'Ufficio ha restituito l'atto senza darvi corso, in accoglimento della richiesta di ritiro del provvedimento in autotutela formulata dall'Amministrazione, a seguito della richiesta di chiarimenti dell'UCB, con la quale era stata evidenziata la carenza, nella motivazione del provvedimento, di idonei elementi probatori in ordine alla copertura contabile degli oneri posti a carico del Ministero della difesa con imputazione su unità di bilancio provvista di idonea disponibilità a legislazione vigente.

In ordine alla **Convenzione tra SMA/Direzione generale dei lavori, l'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio e la società Difesa Servizi S.p.A.** per la valorizzazione e la gestione economica di quota parte del Compendio costituito dal Castello Svevo di Vieste, l'Ufficio ha formulato una richiesta di chiarimenti evidenziando che la documentazione non conteneva elementi informativi circa la classificazione attribuita al Compendio, non essendo presente in atti la visura catastale del bene attualmente in uso al Ministero della difesa. Inoltre, venivano richiesti all'Amministrazione elementi utili a riscontrare che l'atto fosse in linea con il perimetro definito dall'art. 535 del COM, fornendo integrazioni circa l'eventuale assenso all'utilizzo economico del bene in questione da parte del competente Ufficio territoriale dell'Agenzia del demanio, in aderenza alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti, consentendo la registrazione dell'atto.

Relativamente alla **Convenzione tra lo Stato maggiore della difesa e la società Difesa Servizi S.p.A.** per la valorizzazione e la gestione economica delle attività formative rese in favore di terzi, soggetti pubblici o privati, da parte degli Enti interforze questo UCB ha formulato una richiesta di fornire chiarimenti circa i parametri adottati per la quantificazione della "*soglia di riferimento*", ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), punto 1) lettera i), del vigente Contratto di servizio, sottoscritto in data 27 agosto 2024 dallo Stato maggiore della difesa, dal Segretariato generale della difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti e dalla Società Difesa Servizi S.p.A., specificando i corsi già somministrati e i precedenti atti convenzionali sulla base dei quali la Società Difesa Servizi S.p.A. avesse provveduto alla valorizzazione e la gestione economica delle specifiche

attività formative in parola. Per tale provvedimento l'Amministrazione è, poi, ricorsa alla richiesta di ritiro in autotutela per necessità di riesame.

Con riferimento alla **Convenzione tra COMMISERVIZI e Difesa Servizi S.p.A.** per la valorizzazione e gestione economica delle prestazioni rese in favore di terzi, soggetti pubblici o privati, dagli Uffici tecnici territoriali di Firenze e Napoli, quest'Ufficio ha formulato una richiesta di chiarimenti, evidenziando la necessità di fornire ulteriori elementi informativi circa le modalità di determinazione e calcolo del parametro "*soglia di riferimento*" e della eventuale valutazione effettuata circa l'impatto su tale parametro della variazione dell'indice dell'inflazione rispetto quello previsto nella precedente Convenzione stipulata in data 1/04/2020. L'Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti, consentendo la registrazione dell'atto.

Per quel che concerne le attività di controllo sui **decreti di approvazione di concessioni temporanee** per l'uso di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non destinati ad uso abitativo o governativo, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005, le richieste di integrazione hanno riguardato, per diversi casi, la carenza di documentazione giustificativa che, pur menzionata in atti, non era stata acclusa nel fascicolo elettronico; in altri casi sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla durata superiore ai sei anni della concessione, alle motivazioni della dilatazione dei tempi dei procedimenti di rinnovo rispetto alla scadenza delle precedenti concessioni; infine, in alcuni casi di concessioni a titolo gratuito, si è reso necessario acquisire specificazioni in ordine alla sussistenza nella fattispecie dei presupposti previsti dalla normativa per la gratuità, ovvero, in ordine alla finalità di impiego del bene da parte del concessionario. A fronte delle richieste di chiarimenti formulate da quest'Ufficio l'Amministrazione ha chiesto in alcuni casi (n. 5) la restituzione in autotutela del provvedimento per necessità di riesame.

Per i decreti di accertamento residui (DAR) occorre evidenziare le criticità emerse nel corso dello svolgimento delle ordinarie operazioni propedeutiche alla definizione del consuntivo 2024, che hanno avuto ovvie ripercussioni sulle tempistiche d'adozione di tali decreti. In particolare, gli aspetti principali che hanno inciso sul mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla circolare RGS relativa alla chiusura d'esercizio, sono da ricollegarsi a difficoltà dell'Amministrazione nel coordinamento dei CRA che hanno adottato le note di conservazione dei residui di stanziamento, ovvero le richieste di riscrittura con DLB nella competenza degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge n. 196/2009, alla generalizzata carenza di documentazione relativa agli impegni pluriennali. In particolare, si segnala che nel 2025 tali operazioni si sono rivelate particolarmente complesse soprattutto per il CRA Segretariato generale della Difesa/DNA, come conseguenza della già descritta scissione nei due CRA SGD e DNA, proprio a causa delle difficoltà incontrate

dall'Amministrazione nel ripartire tra i due CC.RR.AA. le somme da conservare come residui di stanziamento e quelle ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. b).

In particolare, si evidenzia che l'ultimo **DAR**, emesso in data 16 giugno 2025 dal CRA SGD per il capitolo 7120, come successivamente integrato in data 19 giugno 2025, è stato ammesso al visto da quest'UCB in pari data e dalla Corte dei conti il 23 giugno 2025, con espressa segnalazione da parte di entrambi gli organi di controllo circa **l'estrema tardività d'emissione** rispetto al termine del 31 marzo 2025, previsto nella circolare RGS n. 3 del 7 febbraio 2025 "*Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024*".

Infine, si precisa che quest'Ufficio ha rilevato la carenza di documentazione per alcuni (n. 4) **DAR del CRA Segretariato generale**, in quanto non erano stati allegati i documenti giustificativi relativi alle partite contabili di impegno di spesa primaria presenti nel relativo Mod RG 11 SP MR 39, e ne ha richiesto l'integrazione, rammentando all'Amministrazione la necessità di osservare le disposizioni della citata circolare RGS n. 3/2025 secondo cui "*i Decreti di accertamento residui (DAR) devono essere emessi, a firma del titolare del CRA, in conformità al modello 1 allegato alla circolare RGS n. 3/2025, corredati dalla necessaria documentazione giustificativa, ed essere trasmessi, contestualmente, all'Ufficio Centrale di bilancio per il controllo contabile ed alla Corte dei conti per il controllo di legittimità*". L'Amministrazione ha fornito le integrazioni richieste, consentendo la registrazione dei provvedimenti.

Ufficio II

L'Ufficio II svolge attività di controllo preventivo sugli atti giuridici e sul trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale militare e civile del Ministero della difesa ed espleta, altresì, il controllo successivo sui pagamenti relativi al trattamento economico fisso e continuativo ed accessorio del medesimo personale. Inoltre, si occupa di controllare, in via preventiva, i provvedimenti riguardanti i benefici previdenziali ed assistenziali per il personale militare e civile e i loro superstiti.

Con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2025, nella tabella riepilogativa di seguito riportata sono evidenziati, suddivisi per tipologia di atto, i dati complessivi dei provvedimenti lavorati nel corso dell'anno, delle osservazioni ex art. 7 del decreto legislativo n. 123/2011, delle richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali ed infine delle osservazioni in sede di apposizione dei visti ex art. 5 commi 2 e 3 ed art. 6 del citato decreto legislativo.

Tipologia atti	Numero atti	Richieste chiarimenti e/o integrazioni	Osservazioni Ex art. 7	Totale Rilievi	Visti articolati e segnalazioni
Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	2.338	7	0	7	582
Provvedimenti personale in servizio	14.314	27	14	41	487
Assegni vitalizi e speciali assegni vitalizi	215	0	0	0	35
Contrattazione integrativa	349	6	13	19	1
Ordini di pagare ed IGEPAs	5.984	18	20	38	2
Decreti di impegno	640	0	7	7	2
Decreti di riparto	321	0	0	0	0
Altro	426	0	0	0	0
Totali	24.587	58	54	112	1.109

Come si evince dai dati esposti nella tabella, nel corso del 2025, il riscontro di regolarità amministrativo-contabile ha riguardato complessivamente **24.587** provvedimenti, a fronte dei quali sono stati formulati complessivamente n. **112** rilievi, di cui n. **54** osservazioni e n. **58** richieste chiarimenti/integrazioni documentali, cui l'Amministrazione proponente ha quasi sempre dato riscontro ottemperando con la trasmissione di nuovi provvedimenti rettificati, oppure, con riferimento alle sole richieste di chiarimenti e di integrazioni, ritirando l'atto; in totale, su richiesta dell'Amministrazione si sono registrate n. **233** restituzioni di provvedimenti in autotutela. Inoltre, per **1.109** provvedimenti/decreti esaminati, che hanno avuto esito positivo per correttezza amministrativa o per urgenza (visto/validazione), si è ritenuto opportuno, comunque, rappresentare all'Amministrazione, in sede di apposizione del visto, le criticità emerse durante l'esame ed in parte risolte per le vie brevi, al fine di invitare la stessa a tenerne conto nell'adozione di successivi analoghi provvedimenti. Parimenti, per n. **50** provvedimenti interdirettoriali/interdirigenziali relativi al personale delle Capitanerie di porto la cui istruttoria ha dato esito positivo, si è ritenuto opportuno segnalare, con riferimento in particolare agli inquadramenti economici, alcune difformità emerse in sede di controllo di regolarità amministrativo-contabile, effettuato congiuntamente all' Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce delle indicazioni della nota RGS n. 231812 del 30 settembre 2022 e delle circolari RGS n. 25/2011 e n. 1/2023.

Da ultimo, sono stati sottoposti al controllo contabile, ai sensi degli artt. 5, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 123/2011, n. **191** atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte

dei conti, sui i quali si è apposto il visto, anche talvolta a seguito di chiarimenti ottenuti e sebbene in taluni casi sia stato anche necessario segnalare alcune criticità afferenti alla legittimità.

➤ **Principali irregolarità rilevate su atti soggetti a controllo ex art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011**

Per quanto attiene al controllo preventivo sugli atti ai sensi dell'art. 5, comma 2, nel 2025, i rilievi effettuati hanno riguardato diverse fattispecie relative alle posizioni giuridiche ed economiche del personale civile e militare, come riportato in dettaglio nella seguente tabella:

Tipologia atto	Militari	Civili	Totali
Stipendi	12	11	23
Contratti e assunzioni	5	2	7
Promozioni	3	0	3
Cessazioni	3	0	3
Comandi	3	0	3
Nomine	5	4	9
Contrattazione integrativa	0	19	19
Ass.vitalizi e spec.ass.vit.	0	0	0
Totale	31	36	67

1. Irregolarità riscontrate sui decreti di inquadramento e stipendiali del personale militare

Nel corso del 2025 sono state rappresentate all'Amministrazione numerose irregolarità riguardanti gli atti in oggetto, delle quali si riportano le criticità più salienti.

- *Inquadramenti stipendiali*: sono pervenuti solo dall'inizio del 2024 al controllo di questo Ufficio decreti di inquadramento del personale dell'Arma dei Carabinieri e sono state da subito evidenziate alcune divergenze di impostazione rispetto agli inquadramenti del personale delle altre Forze armate. L'IGOP, interpellato con una richiesta di parere al riguardo, riscontrata in data 29 luglio 2024, ha confermato dette peculiarità, in virtù delle quali questo personale risulta essere assimilato alle Forze di Polizia. Di questi soltanto n. 6 decreti stipendiali di Ufficiali dell'Arma sono stati oggetto di richieste chiarimenti e/o osservazioni impeditive per l'errato inquadramento durante il periodo di blocco delle progressioni economiche 2011-2015, per le quali l'Amministrazione ha successivamente provveduto a rettificare quanto segnalato. Analoga criticità si è riscontrata con riguardo ai provvedimenti di inquadramento stipendiale del personale delle Capitanerie di porto, per i quali questo Ufficio ha emesso parere al corrispondente Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto attiene, invece, ai decreti stipendiali provenienti da PERSOMIL (in particolare MM e AM), la problematica dell'omogeneizzazione stipendiale -2° livello del Colonnello-, di cui si è ampiamente argomentato nelle relazioni

precedenti, aveva già trovato soluzione nel riscontro, in data 8 luglio 2024, dell'IGOP che ha richiesto a tutte le Forze armate una maggiore uniformità applicativa dell'istituto, cosa che l'Amministrazione ha posto in essere, adeguandosi a quanto rappresentato da questo Ufficio negli anni precedenti.

- *Indennità di posizione e temporizzazione*: in particolare, con riguardo all'indennità di posizione, istituita con legge n. 334/1997 e recepita dall'art. 1819 del COM), è proseguita la predisposizione di visti articolati, per evidenziare, comunque, la mancanza del decreto di conferimento di incarico, secondo quanto stabilito dalla Corte dei conti nella delibera del 13 agosto 2020, cui è seguito il Decreto del Ministro della difesa del 29 marzo 2021. A ciò si è aggiunta l'ulteriore raccomandazione di emanare i provvedimenti di inquadramento stipendiale, contenenti l'attribuzione di tale indennità con ogni consentita tempestività, non successiva all'erogazione dell'indennità da NoiPA. Le permanenti criticità sono meglio illustrate nel successivo paragrafo dedicato al controllo successivo.

2. Irregolarità su altre tipologie di decreti modificativi delle posizioni giuridiche del personale militare (promozioni, avanzamenti, comandi e perdite del grado)

Le irregolarità rilevate più salienti hanno riguardato le seguenti fattispecie.

- *Ammissioni al servizio permanente*: carenza di motivazione ed incompletezza nelle premesse del decreto.
- *Concorsi*: difformità tra la documentazione a corredo del provvedimento e quanto disposto nel relativo provvedimento.
- *Comandi*: osservazioni impeditive per mancanza della doppia sottoscrizione da parte dell'Amministrazione di provenienza e quella di destinazione, oppure per incompletezza nella documentazione pregressa, quale presupposto di efficacia della proroga del relativo comando, in particolare del visto di registrazione di questo Ufficio del precedente decreto di proroga, oltre a visti articolati per ragioni di correttezza amministrativa su diversi decreti di comando trasmessi tardivamente al controllo di regolarità amministrativo-contabile rispetto alla data di decorrenza della relativa assegnazione.
- *Cessazioni*: difformità e carenza relativa all'idoneità al transito all'impiego civile; non conformità della revoca della cessazione al termine per la presentazione dell'istanza previsto dalla circolare n. 93190/2021 ed emanazione del provvedimento di cessazione senza attendere l'esito del controllo sul decreto presupposto; tardiva trasmissione dei provvedimenti emanati a ridosso della data di collocamento a riposo per i quali questo Ufficio ha invitato l'Amministrazione al rispetto dei termini previsti per il controllo e alla trasmissione corretta degli atti. Sono state effettuate segnalazioni su

provvedimenti di cessazione provenienti dal Comando Generale dei Carabinieri in cui il documento informatico, generato mediante scansione/digitalizzazione degli atti in formato cartaceo, non risulta firmato digitalmente dal medesimo soggetto firmatario del decreto o da un soggetto munito delle necessarie competenze.

- *Promozioni*: l'anzianità attribuita ad uno dei militari compreso nel provvedimento non risultava in linea con le specifiche disposizioni legislative previste dal COM, con conseguente penalizzazione dei sottoufficiali che seguivano in graduatoria. Inoltre, sono emerse discordanze tra la documentazione allegata e quanto riportato nel dispositivo del relativo provvedimento o difformità tra la decorrenza della qualifica attribuita e l'anzianità nel grado posseduta.
- *Richiamo in servizio con assegni*: mancata coerenza degli oneri finanziari discendenti dal provvedimento di variazione di un richiamo in servizio con assegni rispetto a quanto indicato nel precedente decreto, di cui si chiedeva la revoca.
- *Perdite del grado*: erronei riferimenti normativi citati nelle premesse e nel dispositivo dei provvedimenti.

3. Irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esame degli atti afferenti posizioni giuridiche ed economiche del personale civile

Sono state rappresentate al Dicastero coesistente criticità, di cui si riportano di seguito le più salienti.

- *Contratti di transito del personale militare all'impiego civile ai sensi dell'art. 930 del C.O.M.*

Le criticità emerse riguardano il permanere di ritardi nell'invio dei contratti del personale militare transitato nei ruoli civili; il frequente superamento dei 150 giorni, previsti dalla normativa per la definizione della procedura di transito; la mancanza, l'erronea o la parziale compilazione della documentazione a supporto; le tempistiche e l'errata attribuzione di alcuni istituti stipendiali. In particolare, sono stati oggetto di osservazione impeditiva alcuni inquadramenti di militari transitati per difformità nel calcolo del trattamento economico, attesa l'erronea indicazione di diverse voci stipendiali (indennità di vacanza contrattuale, importo aggiuntivo pensionabile, indennità integrativa speciale, assegno funzionale). Inoltre, sono state predisposte richieste di chiarimenti relative alla data di decorrenza del beneficio previsto dall'articolo 1801 del COM.

- *Contratti di assunzione e progressioni economiche*: trasmissione tardiva e data di decorrenza del contratto difforme da quella di sottoscrizione dello stesso.

4. Osservazioni su altre tipologie di decreti modificativi delle posizioni giuridiche ed economiche del personale militare.

Con riferimento agli atti in oggetto, sono state trasmesse note per irregolarità delle quali si riportano le più significative:

- in occasione della nomina di un Vicecapo di gabinetto, la nota di trasmissione dell'Ufficio legislativo aveva previsto l'attribuzione dell'indennità di posizione ai sensi dell'articolo 1819 del COM, che invece non doveva essere corrisposta.
- l'attività preliminare svolta su alcuni atti degli Uffici di diretta collaborazione ha evidenziato errori nel calcolo del trattamento economico accessorio dei dirigenti militari, con un risparmio annuo di circa 2.300 euro;
- su segnalazione di questo Ufficio, il Gabinetto del Ministro della difesa ha integrato una nomina ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito anche TUOM) con l'informazione di una promozione di un altro ufficiale che, di fatto, ha liberato la posizione per il subentrante;
- lo schema di decreto per l'aggiornamento dell'indennità di diretta collaborazione per il personale di supporto era destinato ad un ulteriore numero di 24 unità di personale non previsto, ai sensi del TUOM, dal contingente degli Uffici di diretta collaborazione, inoltre non conteneva, ai fini della verifica della copertura finanziaria, l'indicazione dei capitoli di spesa del personale civile. L'attività di controllo ha comportato un risparmio di spesa pari ad euro 262.024,00.

5. Irregolarità riguardanti indennità/trattamento accessorio del personale militare e civile ed altri atti propedeutici ad essi.

Con riferimento agli atti in oggetto, sono state trasmesse note per irregolarità, delle quali si riportano le più significative:

- riguardo alla ripartizione del Fondo Unico di Sede (FUS) 2024, dal controllo di n. 17 accordi decentrati sono emerse anomalie nella documentazione trasmessa e nella stessa modalità di trasmissione, tra cui dubbio di legittimità sui beneficiari, mancato riferimento ad una sigla sindacale, anomalie varie riferite all'attestazione di conformità all'originale analogico e alla verifica della firma digitale; documentazione non esaustiva e riferimenti non corretti del numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2024; incongruenza nella rappresentazione contabile della relazione tecnico-finanziaria;
- richiesti chiarimenti all'Ufficio di Gabinetto, tuttora non forniti, per una nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 *quinquies*, del decreto-legge n. 14 marzo 2025, n. 25, che, a parere dell'UCB, doveva essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

- il provvedimento di proroga dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) non è stato sottoposto al controllo preventivo;
- con riferimento ai decreti riguardanti la struttura di supporto all'OIV sono state riscontrate le seguenti anomalie: dirigente militare incaricato in sovrannumero su posizione prevista per un dirigente civile (v. anche paragrafo sui controlli ex art 5, comma 3);

6. Irregolarità riscontrate su decreti di pensioni privilegiate e assegni vitalizi e speciali assegni all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011

In materia di benefici previdenziali e assistenziali in favore del personale militare e civile e dei loro superstiti, sono stati sottoposti al controllo preventivo complessivamente n. **122** provvedimenti relativi ad assegni vitalizi, speciali assegni e rettifiche di assegni vitalizi, nonché n. **93** pensioni privilegiate ordinarie (PPO) a favore di militari di leva.

Al riguardo, dall'esame di un provvedimento di riconoscimento di assegno vitalizio, a seguito di segnalazione da parte di questo Ufficio, l'Amministrazione ha accertato la mancata conformità del decreto al principio di diritto formulato dalla sentenza n. 7761/2017 della Corte di cassazione, non adeguando tuttavia l'importo da euro 258,23 a euro 500,00, come richiesto dall'interessato. Pertanto, è stata disposta la restituzione del provvedimento per la sua riedizione conforme.

➤ **Principali criticità su atti sottoposti al controllo preventivo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011**

1. Ordini di pagare a valere per liquidazione equo indennizzo personale militare e civile e speciale elargizione in favore dei militari vittima del dovere equiparati vittima del terrorismo.

Complessivamente sono state formulate n. **13** osservazioni, n. **15** richieste di chiarimenti all'Amministrazione e sono stati richiamati in autotutela n. **52** provvedimenti. I dati di sintesi sono riportati nella tabella seguente:

Rilievi/Richieste chiarimenti/Autotutela	CAP.1212	CAP.1217	CAP.4805	CAP.1389	Totale
N. Osservazioni ex art. 7 decreto legislativo n. n. 123/2011	3	0	5	5	13
N. Richieste chiarimenti	7	0	2	6	15
N. Provvedimenti richiamati in autotutela	29	0	10	13	52
Totale	39	0	17	29	80

Dall'esame dei provvedimenti relativi alla liquidazione dell'equo indennizzo e dei correlati ordini di pagare sui seguenti capitoli sono state riscontrate numerose irregolarità che hanno comportato gli effetti finanziari esposti:

Capitoli	CAP 1212	CAP 1217	CAP 4805	CAP 1389	Totale
Risparmio di spesa	26.649,52	0	13.827,97	246.626,66	285.104,15
Maggiore spesa	3.665,31	0	00,00	53.742,23	57.407,54
Risparmio netto	20.948,21	0	13.827,97	192.884,43	227.696,61

Di seguito si enucleano le principali irregolarità riscontrate:

- intempestività dell'istanza volta alla concessione dell'equo indennizzo per le patologie richieste (prima concessione);
- mancata decurtazione del 25% della liquidazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, al superamento del cinquantesimo anno di età;
- mancata decurtazione, ai sensi del successivo articolo 50, dell'assicurazione a carico dello Stato precedentemente percepita; l'Amministrazione ha ottemperato emettendo un decreto negativo;
- errata determinazione della base stipendiale in sede di liquidazione, riferita a diverso parametro o grado rivestito;
- errato cumulo tra le categorie riconosciute dipendenti da causa di servizio, errata trascrizione dell'importo sull'ordine di pagare rispetto al decreto ed errate coordinate bancarie indicate nel decreto di liquidazione e nell'ordine di pagare;
- liquidazione non conforme alla sentenza del competente Tribunale amministrativo regionale;
- errata percentuale di categoria conteggiata in fase di liquidazione dell'equo indennizzo; il decreto è stato ritirato e il verbale rinviato alla CMO per ulteriori verifiche;
- incongruenze di date o di importi nella documentazione trasmessa, ovvero presenza nel fascicolo della sola istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in assenza della domanda di equo indennizzo.

Per tutte le osservazioni, richieste chiarimenti e i casi di irregolarità di carattere meramente formale, sopra indicate, l'Amministrazione ha successivamente ottemperato.

Con riferimento agli ordini di pagare relativi alla liquidazione delle *Speciali elargizioni e provvidenze a favore delle vittime del dovere ed equiparati, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e superstiti*, le principali criticità riscontrate che hanno dato luogo alla formulazione di osservazioni impeditive sono le seguenti:

- mancata decurtazione, dall'importo della speciale elargizione, delle somme già percepite a titolo di indennizzo e/o risarcimento, in violazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 20 ottobre 1990,

n. 302 (richiamato dall'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206). In riscontro all'osservazione, l'Amministrazione ha annullato il decreto e il relativo mandato di pagamento, adottando un nuovo provvedimento di importo pari ad euro 0,00, con conseguente risparmio di spesa di euro 34.512,00;

- erronea decurtazione del risarcimento del danno precedentemente precipito dal beneficiario derivante da un errore contenuto in un precedente decreto di importo pari ad euro 0,00 non sottoposto al controllo amministrativo-contabile. L'Amministrazione ha annullato il decreto e provveduto all'emissione di un nuovo provvedimento, rettificando l'importo del risarcimento percepito e determinando un aumento di spesa di euro 202,60;
- carenza motivazionale sulla cumulabilità della speciale elargizione con il beneficio *una tantum* previsto per i familiari delle vittime di gravi infortuni erogato dall'INAIL. L'Amministrazione ha annullato il decreto e adottato un nuovo provvedimento indicando i riferimenti normativi a sostegno della cumulabilità dei due benefici;
- errore materiale di calcolo della speciale elargizione nel provvedimento e nel titolo di spesa. L'Amministrazione ha annullato il decreto e il mandato di pagamento, adottando un nuovo provvedimento corretto;
- carenza motivazionale in ordine al discostamento tra il decreto e il giudicato civile in merito alla cumulabilità tra la speciale elargizione e la rendita a superstite INAIL. L'Amministrazione non ha riscontrato l'osservazione; allo stato, si registra un risparmio di spesa di euro 96.266,66.

Le principali criticità riscontrate sono state:

- errata indicazione dell'IBAN del beneficiario, errato importo sull'ordine di pagare, decreto privo di documentazione, errati dati anagrafici sull'ordine di pagare;
- mancata decurtazione della speciale elargizione già percepita ad altro titolo; a seguito di segnalazione informale di questo Ufficio, l'Amministrazione ha accertato la non debenza della prestazione e richiesto la restituzione del provvedimento e del relativo mandato di pagamento, con un risparmio di spesa pari a euro 115.844,00;
- carenza motivazionale dovuta alla mancanza di puntuali riferimenti normativi, successivamente sanata mediante l'adozione di un nuovo provvedimento;
- discrepanze tra decreto e documentazione a supporto, in materia di rivalutazione monetaria e nominativo errato sul titolo di spesa;
- eventuale percezione di risarcimento del danno non patrimoniale ai fini di una possibile decurtazione;
- errata indicazione della patologia e refusi relativi alla percentuale di rivalutazione monetaria.

Alcune richieste di chiarimenti hanno riguardato principalmente il calcolo della rivalutazione monetaria, in particolare: errato calcolo della rivalutazione ed errata individuazione della data di decorrenza della rivalutazione. In entrambi i casi l'Amministrazione ha annullato i provvedimenti e i titoli di spesa, adottando nuovi provvedimenti corretti.

2. Impegni di spesa delegata e primaria e ordini di pagare relativi ad indennità accessorie, provvidenze e benefici assistenziali e formazione per il personale.

In merito agli IPE di spesa delegata e primaria, si riportano le criticità più significative:

- restituiti n. 5 IPE di riduzione 2024 erroneamente emessi in conto esercizio 2025;
- restituiti n. 2 IPE di spesa delegata assunti senza gli oneri riflessi o con errato riferimento al decreto autorizzativo;
- registrato con visto articolato un IPE di spesa primaria del CRA AM avente ad oggetto il calcolo degli incentivi tecnici in quanto, in seguito al verbale di congruità che ha abbassato il valore del contratto rispetto all'importo posto a base di gara, non si è provveduto a rideterminare anche gli incentivi;
- registrato con visto articolato un IPE di spesa primaria del CRA CC, con la raccomandazione di produrre, entro e non oltre il primo ordinativo di pagamento utile, l'esito della richiesta antimafia effettuata alla B.D.N.A. mancante in sede di impegno.

Per quanto riguarda gli *ordini di pagare*, si segnalano le seguenti criticità più significative:

- su n. 3 ordini di pagare sono stati chiesti chiarimenti al CRA DNA circa la destinazione dei trasferimenti;
- restituite n. 4 richieste di prelevamento dal conto IGEPa per dati o documentazione non corretti;
- chiesti chiarimenti al CRA EI per l'indicazione, nelle premesse del decreto autorizzativo di un'attività di formazione di un DMT non pertinente;
- la restituzione impeditiva di un ordine di pagare al CRA CC che intendeva anticipare sul bilancio 2025 una parte della prima *tranche* della copertura per la responsabilità civile relativa all'annualità 2026, il che ha generato un'economia di euro 104.238,21;
- la restituzione impeditiva di un ordine di pagare emesso dal CRA CC per la liquidazione di una fattura il cui importo risultava superiore al valore orario complessivo delle ore di addestramento effettivamente svolte, il che ha generato un'economia pari ad euro 31.537,50;
- osservazione *a vuoto* per sussidi al personale civile registrati in vigenza del precedente CCNI *Welfare*, sottoscritto in data 24/12/2024 e nelle more del buon esito di quello trasmesso successivamente.

Inoltre, su segnalazione di questo Ufficio, COMMISERVIZI ha richiamato una liquidazione di gettoni di presenza in quanto conteneva anche il rimborso pasti di un dipendente dell'Amm.ne.

Da ultimo si riferisce di un'osservazione a vuoto su due ordini di pagare dell'AM, registrati per motivi di correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 123/2011, in quanto relativi a fatture di transazioni commerciali, per i quali si è rilevato lo scorporo di una fattura associata per una quota in conto residui 2024 e per la restante parte a valere sull'esercizio finanziario 2025.

➤ **Osservazioni su atti soggetti a controllo ex art. 5, comma 3 e 6 del decreto legislativo n. 123/2011 (Corte dei conti).**

Sono stati sottoposti al controllo contabile, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. n. 123/2011, n. **191** atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Pur avendo questo Ufficio provveduto alla loro registrazione, per alcuni di essi sono stati apposti dei visti articolati con i quali si è provveduto ad evidenziare refusi o errori materiali o a comunicare degli aspetti afferenti alla legittimità, rilevati durante l'attività istruttoria, seppure non ostativi alla regolarità contabile degli atti. In particolare, si segnalano due visti articolati su altrettanti incarichi dirigenziali, in cui si è evidenziato che le autorità conferenti non risultano essere state nominate con provvedimento formale, bensì in un caso con una "lettera" e nell'altro con un "dispaccio". Nel corso del 2026 entrambi i provvedimenti sono stati registrati dalla Corte solo dopo essere stati regolarizzati con un atto di integrazione e ratifica sottoscritto dal Vicedirettore Nazionale degli Armamenti.

Si segnalano, inoltre, le ulteriori seguenti criticità:

- segnalazione a PERSOCIV di un incarico dirigenziale conferito su posizione non ancora attiva;
- in relazione ad un incarico dirigenziale del Dipartimento impiego dello SME è stato evidenziato un mancato riferimento alla cessazione dall'incarico precedente;
- all'Ufficio di supporto all'OIV è stato riscontrato un esubero del personale dirigente militare nel contingente ed un incarico su posto previsto per il personale civile; al provvedimento è stato, poi, assicurato il visto contabile solo con riferimento alla mera copertura finanziaria;
- è stato restituito al Gabinetto del Ministro un Decreto di adeguamento del buono pasto al personale della Magistratura militare per la mancanza di elementi contabili da poter verificare;
- nota in calce a un incarico di COCOCO del Gabinetto del Ministro per errato riferimento su maggiorazione compenso;
- restituito incarico dirigenziale alla MM per errato riferimento all'Ufficio interessato;

- rilevazione della mancanza dell'atto di proroga dell'incarico di un Ufficiale da avvicinare, registrato dalla Corte dei conti con osservazione, atteso che la dicitura “*di massima*” aggiunta al termine di durata dell'incarico non possa ritenersi clausola utilizzabile al fine di legittimare il mantenimento della titolarità dell'incarico;
- mancata trasmissione di alcuni atti, indicati nelle premesse e propedeutici al relativo conferimento di incarico.

➤ **Controllo successivo sulle competenze fisse ed accessorie personale militare e civile**

L'attività di controllo, condotta ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e-bis*, del decreto legislativo n. 123/2011, è espletata secondo un programma (di cui al successivo articolo 12) elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 e si conclude con una relazione trasmessa ai Punti Ordinanti della Spesa (POS).

In data 16 ottobre 2023 è stato trasmesso ai POS il programma riferito agli esercizi finanziari 2021 e 2022, che ha riguardato alcune tipologie di competenze fisse e accessorie relative al personale militare e civile. Nel corso del 2024 è pervenuta, solo parzialmente ed a più riprese la documentazione richiesta, e l'istruttoria si è potuta concludere solo nel corso del 2025, a seguito dell'ottenimento della documentazione integrativa necessaria, con la redazione di due distinte relazioni riferite rispettivamente al personale militare ed al personale civile, trasmesse ai POS in data 17 febbraio 2025.

Con riguardo **al trattamento fisso e continuativo**, su un numero di partite pari a 1.347 è stato individuato un campione di 270 partite, anche sulla base delle criticità emerse dall'attività di controllo svolta negli anni precedenti, sia con riguardo al personale militare che a quello civile.

Relativamente al **personale militare**, con riferimento agli emolumenti pagati a titolo di arretrato, corrisposti con inserimenti manuali, superiori ad euro 20.000,00 annui lordi, dalle risultanze del controllo è emerso che tali emissioni sono state corrisposte al personale per ricostruzioni di carriera a seguito di sentenze emesse dagli organi giurisdizionali. Mentre per l'anno 2021 dall'esame del campione individuato non sono state rilevate criticità in merito, per l'esercizio 2022 è emerso che, in aggiunta agli emolumenti risultanti dagli elenchi trasmessi a questo Ufficio, corrisposti a titolo di arretrati con inserimenti manuali, dall'utilizzo del *cd. Sistema COSS* sono rilevate ulteriori emissioni, denominate “*speciali arretrati*”, per i quali è stato richiesto al CUSI di chiarirne la natura; ad oggi non è ancora pervenuto il relativo riscontro.

Con successiva nota dell'8/07/2025 sono state rappresentate all'Amministrazione le risultanze del controllo con riferimento all'indennità di posizione percepita da Generali di Corpo d'Armata e di Divisione (e gradi equiparati) per incarichi attribuiti dal 1° gennaio 2021.

In particolare, dall'esame delle partite stipendiali campionate si è costatato che l'Amministrazione non ha a tutt'oggi compiutamente aderito alle richieste di questo Ufficio, ossia alla necessità che la corresponsione del dovuto da parte di NoiPA non risultasse anteriore al visto di regolarità amministrativo-contabile, apposto sui decreti stipendiali attributivi dell'indennità di posizione, atteso peraltro il permanere di notevoli ritardi da parte della predetta Direzione nell'emissione dei provvedimenti stipendiali, che sovente definiscono posizioni stipendiali già acquisite da lungo tempo. Nella quasi totalità del campione esaminato, infatti, l'indennità di posizione risulta pagata prima dell'avvenuta formalizzazione del decreto stipendiale e, pertanto, anche su questo sono stati richiesti chiarimenti all'Amministrazione al fine di adottare misure correttive alle procedure attualmente in corso, che coinvolgano direttamente anche la Direzione Generale del personale militare, preposta all'emissione dei decreti stipendiali, che risulta essere troppo tardiva rispetto al conferimento degli incarichi dirigenziali, non consentendo in tal modo il corretto allineamento con la corresponsione dell'indennità da parte di NoiPA.

Il CUSI, in data 27 novembre 2025, ha fornito le delucidazioni richieste in merito all'indennità di posizione percepita dai Generali di Corpo d'Armata e di Divisione (e gradi equiparati), chiarendo che la competente Direzione generale ha rappresentato come le criticità rilevate si sono manifestate in un periodo caratterizzato dalla definizione del nuovo orientamento applicativo conseguente alla delibera del 13 agosto 2020 della Corte dei conti ed il successivo Decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 2021. Inoltre, per la casistica connessa ad incarichi presso organismi nazionali ed internazionali non espressamente indicati nei quadri allegati al predetto decreto, il CUSI ha specificato che sono in atto procedure interne volte alla riduzione della tempistica per l'adozione dei decreti stipendiali.

In merito al **personale civile**, con riguardo agli emolumenti corrisposti nel periodo tra il giudizio di non idoneità al servizio e il contratto di transito nei ruoli civili, durante il quale il personale interessato è considerato in aspettativa nel ruolo della Forza armata, dalle risultanze del controllo è emerso che, per la quasi totalità degli interessati, permangono criticità con riferimento alla durata complessiva della procedura. Dall'accertamento effettuato mediante il sistema NoiPa è risultato che il personale in tale posizione continua a percepire lo stipendio da militare e all'atto del transito viene conferito il predetto assegno *ad personam*, quale differenza tra gli emolumenti percepiti da militare e quelli spettanti una volta immesso nei ruoli del personale civile, riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali. L'adeguamento stipendiale ad avvenuto transito avviene mediamente entro qualche mese. Si è richiesto, dunque, all'Amministrazione di fornire chiarimenti in merito al protrarsi dei predetti periodi di aspettativa relativamente alle criticità più significative.

Per quanto attiene agli emolumenti relativi al **trattamento accessorio**, sulla scorta del criterio della campionatura, sono stati oggetto di controllo, sia il personale militare che quello civile, individuando il campione anche qui sulla base delle criticità emerse dall'attività svolta negli anni precedenti. In particolare, per il personale militare, su un numero di partite stipendiali rendicontate pari a 213.688 per il 2021 e a 215.167 per il 2022, è stato individuato un campione pari, rispettivamente, a 150 e a 146 unità. Con riferimento al personale civile, su un numero di partite stipendiali rendicontate pari a 5.644 per il 2021 e a 4.647 per il 2022, è stato individuato un campione pari a 149 unità di personale per il 2021 e a 142 per il 2022.

All'esito di una circostanziata istruttoria sui dati pervenuti dai POS, le maggiori apparenti criticità, relativamente al personale militare, sono emerse con riferimento al compenso per il lavoro straordinario e all'indennità di diretta collaborazione, in particolare a causa della disomogeneità di documentazione tra le varie Forze armate e ad alcuni refusi presenti negli atti riepilogativi. Il CUSI, infatti, ha fornito puntuale riscontro in merito a tutte le anomalie segnalate, chiarendo nel dettaglio ciò che ad un primo esame non risultava lineare. Solo per una partita, concernente lo straordinario percepito, la documentazione a supporto è risultata parzialmente carente di autorizzazioni che questo Ufficio è ancora in attesa di ricevere.

Anche con riferimento al personale dell'Arma dei carabinieri, i cui dati non sono presenti e rinvenibili sulla piattaforma NoiPA, la documentazione prodotta è risultata esaustiva per la maggior parte delle unità di personale oggetto di campionamento, mancando solo in pochi casi alcune autorizzazioni allo svolgimento dello straordinario, che questo Ufficio ha chiesto di produrre.

Per quanto concerne il personale civile, sono state evidenziate perplessità concernenti l'indennità di diretta collaborazione, il compenso per il lavoro straordinario e il pagamento delle ferie non godute, limitatamente ad alcune unità di personale selezionate per il controllo. In particolare, circa la diretta collaborazione, è stato chiesto di precisare il criterio di calcolo dell'indennità corrisposta, il periodo corrispondente all'importo liquidato e la qualifica ricoperta dal percettore. In merito allo straordinario, questo Ufficio ha evidenziato che per alcune unità di personale appariva superato il limite massimo annuo di ore liquidabili mentre, con riferimento alle ferie non godute, è stata evidenziata l'illegittima liquidazione a talune unità di personale delle festività soppresse, maturate e non godute, ma non monetizzabili.

Si evidenzia, inoltre, che con riferimento alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale civile è stato richiesto all'Amministrazione di fornire chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione – *ex art. 19, comma 1-bis*, del decreto legislativo n. 165/2001 – di apposito avviso sul sito istituzionale della vacanza di uno dei due posti dirigenziali di livello non generale previsti,

dall'art. 21, comma 8, del TUOM, presso l'Ufficio di supporto dell'OIV, atteso che già dal 2015 questo Ufficio aveva provveduto a ripetute segnalazioni analoghe rimaste inevase.

In riscontro alla relazione sui controlli successivi concernente il personale civile, la competente Direzione generale ha trasmesso una nota nella quale ha fornito i chiarimenti richiesti, ritenuti esaustivi da questo Ufficio, in merito all'indennità di diretta collaborazione.

Con riferimento allo straordinario, PERSOCIV ha comunicato di aver avviato ulteriori approfondimenti chiedendo ai competenti enti di servizio di far pervenire la documentazione a supporto dello svolgimento di ore extra limite nei casi segnalati. Anche in merito alle ferie non godute, la Direzione Generale ha chiarito di aver avviato opportune verifiche, ancora in corso, da cui risulta che negli avvenuti casi di monetizzazione delle festività soppresse, l'importo corrisposto è pari ad euro 4,39 per ciascuna giornata di festività. Gli esiti di tali verifiche non sono ancora stati rendicontati a questo Ufficio.

Il risultato di tale attività di controllo genererà, con ogni probabilità, un risparmio di spesa che ad oggi non risulta ancora quantificabile in quanto questo Ufficio attende i definitivi riscontri circa le posizioni dubbie, per le quali peraltro è stato chiesto di procedere al recupero delle somme eccedenti eventualmente corrisposte.

Ufficio III

Le competenze dell'Ufficio III riguardano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli *“atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori, ordini di pagare, impegni anche di spesa delegata e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «Segretariato Generale della Difesa», dal Centro di responsabilità «Stato Maggiore della Difesa» e dal Centro di responsabilità «Direzione Nazionale Armamenti». Controllo sulle spese relative a forniture e lavori per infrastrutture connesse con accordi N.A.T.O. Controlli sui rendiconti resi dai funzionari delegati dell'amministrazione centrale del Segretariato Generale. Verifica corretta tenuta della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009”*.

Controllo preventivo

Nell'esercizio finanziario **2025** (*cf.* tabella sottostante), l'Ufficio III ha provveduto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/2011, al controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile su tutti gli atti emanati dal CRA SGD, dal CRA SMD e dal nuovo CRA DNA, aventi effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ivi compresi quelli sottoposti al controllo contestuale UCB/Corte dei conti, per un totale di n. **2.862** atti controllati.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli atti pervenuti con le relative richieste di chiarimenti e osservazioni impeditive, con mancata apposizione del visto di regolarità e restituzione del provvedimento per vizi contabili o amministrativi non sanabili.

Decreto legislativo n. 123/2011 Tipologie di visti	Atti pervenuti	Richieste chiarimenti	Osservazioni	Totale rilievi
articolo 5, comma 1	2.247	98	4	102
articolo 6	393	77	2	79
articolo 5, comma 2	201	21	-	21
Nulla osta senza effetti finanziari	21	-	-	
TOTALE	2.862	196	6	202

Inoltre, sono stati esaminati n. **4.868 ordinativi di pagamento** per i quali sono state formalizzate n. **101 richieste di chiarimenti** e restituiti n. **57 OO.PP.** su richiesta di ritiro dell'Amministrazione.

Numero OP *	Osservazioni ex art. 6 decreto legislativo n. n. 123/2011	Richieste chiarimenti	Totale rilievi
4.868	1	101	102

* 57 OO.PP. restituiti su richiesta

Per gli IPE di spesa primaria, l'Amministrazione ha dovuto talvolta riprogrammare le quote degli impegni in funzione dell'esigibilità delle relative obbligazioni giuridiche sottostanti, dovendo tener conto dell'andamento dell'esecuzione contrattuale al fine di imputare nuovamente la spesa in base all'esigibilità effettiva dei relativi pagamenti. Considerata la copiosità delle richieste chiarimenti formulate nel 2025, si illustreranno nella presente Relazione, in via sintetica, solo alcune (le più rilevanti o ripetitive), per le diverse tipologie di provvedimenti.

Controllo contabile

Per quanto concerne gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.123/2011, e per i quali ai sensi del successivo comma 3, è previsto il c.d. *controllo contestuale*, con invio al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per il controllo preventivo di regolarità contabile, e al competente Ufficio della Corte dei conti per quello di legittimità. Si riportano nella successiva Tabella i dati di riferimento.

Articolo 6 decreto legislativo n. n. 123/2011	Numero atti	Richieste chiarimenti	Osservazioni
Atti a bilancio ordinario	373	77	2
Atti PNRR	11	8	-
Atti PNRR-PCM	5	1	-
Atti FSC	3	-	-

Nel **2025** si segnalano le seguenti **n. 2** osservazioni impeditive ex articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011.

- ✓ n. 1 atto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo **6, comma 2, lettera c)** per imputazione della spesa errata rispetto all'esercizio finanziario e mancato rispetto dei principi stabiliti in tema di esigibilità dall'articolo 34 della legge 196/2009;
- ✓ n. 1 atto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo **6, comma 2, lettera e-bis)** in quanto il provvedimento di impegno non risultava conforme a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 196/2009, per discrasia dell'atto rispetto all'applicazione dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 36/2023 (anticipazione contrattuale). Inoltre, non risultava presente l'indicazione di impresa della copertura assicurata dal Decreto interministeriale approvativo del Programma A/R, ai sensi dell'articolo 536 del COM.

Controllo amministrativo-contabile

In riferimento a decreti di impegno relativi a contratti *sottosoglia*, per il quali il controllo contabile e di legittimità è svolto esclusivamente dall'UCB, sono state formulate **n. 4 osservazioni impeditive** ex articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011:

- ✓ n. 3 decreti non vistati e privi di effetti contabili ai sensi dell'articolo **6, comma 2, lettera c)** per imputazione della spesa errata rispetto all'esercizio finanziario;
- ✓ n. 1 decreto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo **6, comma 2, lettera e bis)**, in quanto in fase di registrazione del Decreto di rimodulazione il Sistema SPESE ha rilasciato un diagnostico con indicazione dell'impossibilità di registrazione "*IPE che varia esigibilità inattive*".

Visti articolati

In numerosi casi, effettuato il controllo sugli atti, è stato rilasciato un cd. *visto articolato* in quanto sono stati evidenziate all'Amministrazione proponente delle criticità.

A seguire, si evidenziano quelle maggiormente ricorrenti:

- ✓ necessità di aggiornamento degli atti endo-procedimentali (lettera di mandato e determina a contrarre) con indicazione della spesa approvata;
- ✓ carenza di motivazione circa la sussistenza dei requisiti per consegne complementari e ripetizione dei servizi analoghi e normativa di riferimento applicabile per la determinazione degli incentivi;
- ✓ richiesta di notificare l'UCB in merito all'attivazione del Collegio consultivo di cui all'art. 215 del decreto legislativo 36/2023, nel rispetto dell'art. 2 (punto 2.1.1) delle Linee Guida in materia adottate con DM 17/01/2022 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e alla copertura dei relativi oneri;
- ✓ richiesta di predisporre, per il futuro, una versione aggiornata dei Programmi di ammodernamento e rinnovamento (Programmi A/R) dei sistemi d'arma (di cui all'articolo 536-*bis* del COM) con invito, qualora la realizzazione del Programma A/R approvato con Decreto interministeriale risultasse effettuata con una pluralità di atti contrattuali, di produrre una "*scheda riepilogativa*" dalla quale evincere i contratti gravanti su medesimo Programma;
- ✓ impegno assunto su capitolo di nuova istituzione, in luogo del collegato capitolo di precedente istituzione (SGD/DNA), alla luce della creazione del nuovo CRA DNA;
- ✓ commistione di due istituti giuridici differenti (ripetizione servizi analoghi e rinnovo).

Per numerosi atti sono state riscontrate criticità, che hanno dato luogo a richieste di chiarimenti. A seguire, vengono riportate quelle più frequenti/importanti, con indicazioni di quelle riguardanti il PNRR di cui al successivo paragrafo:

- ✓ discrasia tra imputazione della spesa nei vari esercizi finanziari e tempistiche contrattuali;
- ✓ imputazione della spesa su capitolo interessato da modifica a seguito della costituzione del nuovo CRA DNA;
- ✓ mancata indicazione nelle premesse dell'atto del Programma A/R approvato con Decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b) del COM con mancato invio della corrispondente documentazione e relativa imputazione della spesa (opportuno aggiornamento del quadro contabile delle risorse complessivamente impegnate, al fine di dare contezza del rispetto delle previsioni di ripartizione della spesa contenute nella relativa relazione illustrativa);
- ✓ IPE assunto su capitoli/pg/annualità diversi rispetto quelli previsti dal Programma Pluriennale di A/R interessato;
- ✓ modalità di calcolo dei compensi in caso di affidamenti per Servizi di Ingegneria e Architettura.

Nel corso del 2025 sono stati, inoltre, rilasciati **n. 21 Nulla Osta** su atti sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei conti, non comportanti un effetto finanziario diretto ed una spesa immediata sul Bilancio dello Stato.

Missioni internazionali

Per quanto riguarda i decreti di approvazione di contratti di fornitura di beni e servizi finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate si segnala la Legge 31 ottobre 2024, n. 168 (entrata in vigore il 1° gennaio 2025), che ha apportato modifiche alla precedente Legge 145/2016 e prevede nuove procedure che consentono maggiore flessibilità per le missioni all'estero (procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale), il che ha consentito di superare le problematiche presenti nei passati esercizi finanziari. Nel 2025 i provvedimenti sono stati approvati, a seguito di allocazione in bilancio delle relative risorse finanziarie disposte con il DMT 87151 del 17 maggio 2025 (registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2025).

Fondo scorta

Con riferimento alla conclusione delle attività per la formulazione delle proposte emendative del COM e del TUOM, in materia di Fondi scorta dei Ministeri cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 103/2025 è stata introdotta la nuova disciplina relativa al Fondo scorta in contabilità ordinaria (articolo 508 *bis*) e ai Fondi permanenti per spese economali (articolo 513) del TUOM; comportando il superamento delle criticità presenti nei precedenti esercizi finanziari.

Per gli **IPE di spesa delegata** l'attività di controllo ha riguardato, la verifica degli elementi essenziali dell'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) di spesa delegata.

Nel **2025** si evidenzia un maggiore ricorso alla spesa delegata, sia come numero di atti (n. 565 provvedimenti) che, in alcuni casi, come importo impegnato. Permangono le medesime criticità rilevate nei precedenti esercizi finanziari (carenze dell'Amministrazione a programmare effettivamente ed integralmente la spesa delegata; emissione di decreti d'apertura, variazione e rimodulazione in prossimità della data di chiusura della contabilità dell'esercizio; carenza di documentazione giustificativa in merito al programma di spesa inserito dai FF.DD. mediante l'apposita funzionalità del sistema SICOGE). Sono state effettuate **n. 5 richieste chiarimenti** al fine di individuare l'eventuale coinvolgimento da parte della spesa di Programmi pluriennali A/R la cui pertinenza non fosse riscontrabile dalla documentazione prodotta (con imputazione, in alternativa, alla Direttiva Generale – Allegato F), il rispetto della circolare SGD n. 2017 del 13 gennaio 2021,

nonché il rispetto delle prescrizioni indicate, in tema di spesa delegata, dalla Corte dei conti nella Delibera del 23 settembre 2020 (esigenza di un “*utilizzo contenuto dello strumento in linea con la genesi storica e la funzione stessa dell’Istituto, specie considerato che comporta forme di controllo contabile meno efficaci quali il solo controllo successivo sui rendiconti dei Funzionari Delegati in luogo di quello preventivo sugli Atti, avuto riguardo a volumi di spesa significativamente più bassi rispetto a quelli effettivamente generati*”).

Risultano, ancora, effettuate **n. 64 restituzioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 123/2011**; la prevalenza (**n. 41**) riguarda restituzioni di atti pervenuti a controllo per rinnovo di servitù militari in quanto la documentazione trasmessa non è risultata conforme alla speciale disciplina di cui all’articolo 331 del COM.

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

Al Ministero della difesa risulta intestata la **Contabilità Speciale n. 6358**, attivata presso il Funzionario Delegato dello Stato Maggiore della Difesa UGCRA-DAGED, da utilizzare per la gestione **dell’intervento PNRR “M1C1 – 1.6.4 Digitalizzazione del Ministero della difesa”**, dell’**Intervento PNRR “1.5 – Cybersecurity”** e della **Misura M1C2.I4 “Tecnologie satellitari ed economia spaziale”**.

Sono stati pertanto sottoposti al controllo preventivo (ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera *g-bis*) gli atti finanziati con risorse del PNRR per i quali il Ministero della difesa risulta titolare o individuato dalla PCM quale “soggetto attuatore” o “stazione appaltante” per l’individuazione dell’“operatore economico”.

Per l’Intervento **PNRR “1.6.4 Digitalizzazione del Ministero della difesa”** (finanziato per **euro 42.500.000,00**) sono pervenuti al controllo **n. 9** provvedimenti (di cui **n. 1** di rettifica e di cui **n. 4** per il solo visto contabile di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011); **n. 3** provvedimenti sono stati oggetto di richieste di chiarimenti riguardanti, prevalentemente, il Piano Operativo. L’esame da parte dell’UCB è stato indirizzato soprattutto a verificare la copertura del “*plafond*” disponibile (controllo contabile), laddove il controllo dei profili di legittimità è stato espletato dalla Corte dei conti.

Per l’**Investimento 1.5. Cybersicurezza** (Ministero della difesa nella veste di “Stazione appaltante” - ammontare complessivo della misura **euro 49.250.000,00**) sono pervenuti al controllo dell’UCB **n. 12 provvedimenti** (di cui **n. 2** di rettifica e di cui **n. 7** per il solo visto contabile di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011).

Poiché il Piano Operativo è stato oggetto di modifica/rimodulazione da parte dell'ACN e del Dicastero, sono state formulate **n. 5** richieste di chiarimenti in merito alle modalità utilizzate per effettuare tale rimodulazione e in merito alla coerenza temporale tra *target* e *milestone* associati all'Investimento.

Misura M1C2.I4 “Tecnologie satellitari ed economia spaziale” (finanziamento con risorse **PNRR per euro 210.000.000,00** e risorse con Fondo complementare per euro 110.000.000,00) per la realizzazione di programmi per la comunicazione satellitare - “sub-investimento M1C2.I4.1 “SatCom”. Nel **2025** sono pervenuti **n. 3 atti** connessi alla realizzazione della citata Misura sebbene **non finanziati con risorse PNRR (n. 2 restituiti all'inizio del 2026** per carenza di copertura finanziaria in quanto non risultava emesso dal MIMIT - Dicastero cofinanziatore dell'impresa - il decreto di impegno su risorse di tale Dicastero da utilizzare per la messa in sicurezza del Satellite e n. 1 provvedimento oggetto di richiesta chiarimenti in seguito registrato nel 2026.

La registrazione di alcuni provvedimenti è avvenuta con visti articolati (esclusione della quota del 20% degli oneri per incentivi per le funzioni tecniche in quanto finanziamenti europei o a destinazione vincolata; ricognizione degli oneri imputati sulla misura e relativa copertura) mentre sono state formulate sui provvedimenti finanziati con **risorse PNRR n. 8 richieste di chiarimenti:**

- ✓ discrasia tra scadenza del *target* e durata contrattuale;
- ✓ copertura finanziaria parzialmente garantita con risorse PNRR (recesso in caso mancato finanziamento residuale a Bilancio ordinario);
- ✓ errata modalità di calcolo degli oneri per Incentivi tecnici;
- ✓ superamento del *Plafond* delle risorse disponibili successivamente risolto con utilizzo delle economie scaturite da precedenti contratti;
- ✓ errata normativa di riferimento applicabile in materia di contratti pubblici;
- ✓ errata versione del Piano Operativo di riferimento applicabile;
- ✓ 2 mancata indicazione dei WP di riferimento del Piano Operati e del conseguente rispetto del raggiungimento del *target*.

Nel corso dell'anno sono, altresì, pervenuti **n. 5 provvedimenti**, di cui **n. 1** di rettifica, **finanziati con risorse PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri** per i quali al Ministero della difesa è stato riconosciuto - a seguito di alcuni Bandi emanati da ACN - un contributo per Progetti; **n. 1** provvedimento e relativo decreto di rettifica, trasmessi anche alla Corte dei conti, sono stati oggetto di richiesta chiarimenti da parte di questo UCB.

Inoltre, risultano lavorati dall'UCB n. 3 Provvedimenti riguardanti il Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020. Il primo (pervenuto nel 2024), a seguito di richiesta chiarimenti per accertamento della copertura finanziaria e carenza documentale, è stato registrato dalla Corte e dall'UCB nel 2025. Altri n. 2 Provvedimenti sono stati registrati con visto articolato evidenziando la necessità di aggiornamento di documentazione endo-procedimentale nonché conferma, per atti futuri, della capienza rispetto alla fonte di finanziamento degli oneri per le funzioni tecniche.

Ordini di pagare

Con riferimento ai **n. 4.868 ordini di pagare** (di cui **n. 57 OO.PP.** sono stati restituiti su richiesta dell'Amministrazione attiva) per **n. 102** l'Ufficio ha effettuato numerose note di richiesta chiarimenti riguardanti prevalentemente:

- ✓ emissione di ordinativi di pagamento di fatture commerciali in ritardo rispetto ai termini di pagamento dei debiti commerciali previsti dal decreto legislativo n. 231/2002. È stato poi rilevato che tale ritardato pagamento spesso si è verificato in associazione alla mancata rimodulazione della clausola 2024 del relativo IPE di spesa primaria, sul cui residuo di lettera c) è stato disposto nel 2025 il pagamento di fatture.

È stata effettuata n. 1 Osservazione su OP/IC ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) per contributo ANAC imputato su capitolo/pg differente da quello sul quale è stato imputato il relativo contratto.

Sono state inoltre effettuate inoltre **n. 129 note di registrazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del decreto legislativo n. 123/2011**, prevalentemente per motivazioni non esaustive indicate dall'Amministrazione a giustificazione del ritardo del pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali e/o per mancata rimodulazione dell'IPE, come previsto dalla circolare RGS 34/2018.

Il ritardato pagamento delle fatture incide, in parte, sull'**Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP)**; tuttavia, si segnala, che l'ITP pubblicato sul sito dell'Amministrazione Difesa risulta passato da un valore annuale per **l'anno 2024 di -9,09** (-13,17 non considerando i pagamenti derivanti da reiscrizioni) ad un valore annuale per **l'anno 2025 di -17,78** (-16,78 non considerando i pagamenti derivanti da reiscrizioni). Nell'ottica dello snellimento dell'azione amministrativa, onde evitare pagamenti di debiti commerciali effettuati con ritardo, in alcuni casi (limitati) si è dato corso ai suddetti pagamenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 123/2011.

Reiscrizioni

Per quanto riguarda le richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, questo Ufficio ha proceduto al riscontro della loro regolarità amministrativo-contabile, in conformità della disciplina

recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 270/2001; a fronte di **n. 109** richieste pervenute nel 2025, sono state formulate come sopra indicato **n. 8 osservazioni impeditive ai sensi dell'articolo 6 lettera b)** del decreto legislativo n. 123/2011, in quanto rispetto alla richiesta di reinscrizione pervenuta la disponibilità residua dell'impegno giustificativo risultava esaurita per prescrizione o invio in economia, oppure inesistente o non sufficiente.

Controllo successivo

Nel corso del **2025** è stato esaminato e vistato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011 **n. 1 Rendiconto relativo all'anno 2024** presentato dal Funzionario Delegato dello Stato Maggiore della Difesa UGCRA-DAGED riguardante la citata Contabilità Speciale n. 6358, attivata presso il Ministero della difesa per i fondi PNRR.

Si è dato corso alla registrazione del Rendiconto a seguito della produzione di documentazione inizialmente mancante e della motivazione addotta in merito al ritardato pagamento di alcune fatture (carezza della disponibilità finanziaria sul Progetto 1.6.4. "Digitalizzazione").

Ufficio IV

Nel corso dell'anno 2025, l'attività di riscontro dell'Ufficio IV ha interessato gli atti, i provvedimenti di spesa, i rendiconti e i conti giudiziali adottati dai centri di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano», «Aeronautica militare», «Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri», nonché le spese affidate in gestione unificata al Segretariato Generale della Difesa con incidenza prevalente sulle risorse finanziarie di titolarità dei predetti CRA. L'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile ha inoltre riguardato le spese connesse alla rivalutazione monetaria a seguito di sentenze, liti e arbitraggi e le spese connesse ai servizi di cooperazione internazionale del dicastero.

In riferimento all'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile svolta ai sensi del decreto legislativo n. 30 giugno 2011 n. 123, si segnala che nell'anno 2025 sono state formulate complessivamente **n. 122** osservazioni, di cui 11 con effetto impeditivo, a fronte di **8.476** atti esaminati. Il prospetto seguente fornisce il dettaglio per tipologia di atto.

Tipologia atto	Numero atti esaminati	Osservazioni/Richieste chiarimenti	Osservazioni impeditive (di cui al totale della colonna n. 3)
Decreti di impegno	2.973	64	10
Ordini di pagare	5.419	57	0
Reiscrizioni passivi perenti	84	1	1
Totale	8.476	122	11

Nel medesimo periodo sono stati predisposti anche n. **125** visti contenenti segnalazione di criticità. Inoltre, l'Amministrazione ha proceduto al richiamo in autotutela di n. **93** provvedimenti, di cui n. **20** decreti di impegno e n. **73** ordini di pagare.

Si espongono di seguito le principali criticità riscontrate nell'attività di controllo dei predetti atti.

1. Provvedimenti di spesa a valere su fondi del PNRR

In riferimento ai controlli di natura amministrativo-contabile sui provvedimenti la cui spesa grava sui fondi PNRR, mediante utilizzo delle risorse attestate sull'apposita contabilità speciale n. 06392 intestata all'Arma dei Carabinieri, in sede di rendicontazione è stato segnalato il persistere della criticità connessa ai ritardi nei pagamenti delle fatture emesse dagli operatori economici a fronte delle prestazioni contrattuali rese nelle annualità 2023-2024, con effettiva corresponsione delle somme dovute oltre i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231/2002.

Contestualmente, nell'ottica del miglioramento dei flussi di finanziamento erogati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per allineare i volumi finanziari annuali alle previsioni di spesa contrattualmente stabilite, si è preso atto dell'aggiornamento del Piano operativo sottoscritto tra la medesima Agenzia e l'Arma dei Carabinieri, finalizzato al rispetto dei tempi imposti dalla misura 1.5.2, contribuendo al raggiungimento dei relativi target e milestones.

2. Transazioni commerciali

Con riferimento agli atti soggetti al riscontro preventivo dell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011, le irregolarità hanno riguardato il rispetto della tempistica relativa alle transazioni commerciali che prevede il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento e l'inoltro all'ufficio di controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del decreto legislativo n. 123/2011, almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. Le segnalazioni sono state formulate in coerenza con le circolari RGS n. 1/2024 e n.

36/2024, anche in riferimento all'attuazione della "Riforma n. 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle autorità sanitarie" e della *milestone* M1C1-72bis, recante specifici interventi volti al miglioramento dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche ai fini del conseguimento dei relativi *target*.

A fronte di valori complessivamente positivi dell'indicatore del tempo medio di ritardo ponderato, è stata rilevata un'elevata giacenza di fatture caratterizzate da ritardi particolarmente significativi. Il fenomeno risulta trasversale ai CRA e alle diverse classi di importo. Nel secondo semestre dell'anno si è dunque proceduto all'incrocio dei dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con gli *open data* dell'IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi), per individuare le unità organizzative maggiormente interessate dal fenomeno dei ritardi e per avviare un'azione di sensibilizzazione non solo in ordine al ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio, ma anche in ordine al ricorso all'istituto della sospensione delle fatture in presenza di verifiche di conformità, contestazioni o specifici adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta a garanzia dello 0,5 per cento prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023).

3. Procedure negoziate

Relativamente all'attività contrattuale, si evidenzia che è stato formulato, in data 12 giugno 2025, dalla Corte dei conti un rilievo in merito ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36/2023, per la fornitura di n. 10 motori "MAN tipo D2676LE426" destinati al supporto logistico delle motovedette classe N800 dell'Arma dei Carabinieri.

Il 4 agosto 2025 il Magistrato istruttore, ritenendo non superati i dubbi sollevati circa la legittimità dell'atto e, quindi, l'ammissibilità del decreto al visto, ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato *ad interim* con propria relazione, chiedendo il deferimento della questione all'esame e alla deliberazione del Collegio a sezioni riunite. Nell'adunanza del 20 agosto 2025, il Collegio si è pronunciato ricusando il visto per difetto di motivazione dell'atto, nella parte in cui i caratteri di "*privativa commerciale*" erano stati ritenuti idonei dall'Amministrazione a legittimare il ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 decreto legislativo n. 36/2023.

3. Problematiche riguardanti la spesa primaria

Le criticità emerse in occasione dei controlli di regolarità amministrativa contabile hanno riguardato le seguenti casistiche:

- assenza di una chiara e corretta rappresentazione delle motivazioni giustificative del capitolo di imputazione della spesa, con particolare riferimento ai provvedimenti finanziati con risorse finanziarie attestate su capitoli di spesa istituiti per la realizzazione delle missioni internazionali.
- carenza di documentazione nel fascicolo elettronico a supporto dell'impegno contabile, anche in riferimento a casi di impegni assunti su un capitolo di spesa differente rispetto a quello individuato in sede di decisione a contrarre.
- incompletezza della documentazione relativa alle verifiche sui requisiti dell'operatore economico, da effettuarsi prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento, ai sensi degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 o ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
- assenza delle valutazioni da effettuarsi all'operatore economico aggiudicatario non comportanti l'automatica esclusione dalla procedura di gara/affidamento (presenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate, annotazioni iscritte nell'area "B" del Casellario ANAC) o del richiamo delle stesse nelle premesse al decreto di approvazione dell'obbligazione commerciale finalizzata all'assunzione dell'impegno contabile.
- assenza di correlazione tra le clausole evidenziate nel dispositivo del decreto amministrativo approvativo della procedura e autorizzativo dell'impegno finanziario e le clausole di apertura del correlato decreto informatico.
- assenza di motivazioni giustificative dell'incremento della quota imprevisti per forniture di lavori, a seguito delle economie derivanti dal ribasso di gara, rientrante nel limite del 10% previsto dall'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023.
- utilizzo di risorse correlate ad una legge autorizzativa non individuata originariamente in sede di avvio della procedura amministrativa con decisione a contrarre. Al riguardo, l'Amministrazione è stata sollecitata alla realizzazione dell'attività di periodico aggiornamento/revisione delle leggi autorizzative collegate ai capitoli/piani gestionali dello stato di previsione della spesa.
- ricorso all'istituto dell'aumento del quinto ex articolo 106 comma 12 del decreto legislativo n. 36/2023 in luogo della proroga tecnica disciplinata dal comma 11 del medesimo articolo.
- insussistenza delle ragioni del debito a fronte di residui passivi perenti nelle scritture del Conto del patrimonio, per i quali si è richiesto all'Amministrazione controllata l'emanazione dell'opportuno decreto per disporre l'eliminazione dalle scritture contabili il relativo importo decretato con impegno contemporaneo.

- assenza della quantificazione e dell'impegno finanziario del contributo dello 0,5% (Fondo Salva opere), da versare ai sensi dell'articolo 47, comma 1 bis del decreto-legge n. 34/2019 o, in taluni casi, mancanza del modello F24, probatorio del versamento effettuato, nell'allegato fascicolo elettronico.
- assenza nelle premesse all'emissione di molteplici decreti amministrativi adottati all'inizio dell'esercizio finanziario del riferimento normativo al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) e al decreto del Ministro della Difesa del 10 gennaio 2025, con cui è stata approvata la "Direttiva generale per l'attività Amministrativa e la gestione per l'anno 2025" ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Problematiche riguardanti la spesa delegata

Nel corso del 2025 sono state riscontrate le medesime criticità rilevate nei precedenti esercizi, ovvero il massivo ricorso ai funzionari delegati per le spese di funzionamento degli enti periferici, con la conseguente emanazione di un elevato numero di IPE di spesa delegata, e la formazione di una mole di residui passivi per effetto di quote di aperture di credito non interamente utilizzate dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio.

Ciò premesso, pertanto, anche nell'anno 2025 le somme ritenute non effettivamente accreditabili in conto residui, sulla base dei programmi di spesa dei funzionari delegati, hanno generato molteplici decreti di variazione negativa degli impegni di spesa delegata, in conto dell'esercizio in consuntivazione, al fine di eliminare dalle scritture contabili residui non necessari, in vista della predisposizione dei Decreti di Accertamento dei Residui (DAR), come previsto dalla circolare RGS n. 32 del 12 dicembre 2019, recante "Ulteriori indicazioni relative agli impegni di spesa delegata, di cui all'art. 34, comma 2bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella fase di chiusura dell'esercizio finanziario".

5. Problematiche riguardanti la spesa per il contenzioso

La spesa relativa al contenzioso è stata gestita mediante ordinativi di pagare a impegno contemporaneo (OP/IC), ovvero tramite speciali ordini di pagamento (SOP) preceduti da una richiesta di prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie tesa a incrementare la disponibilità del dedicato capitolo di bilancio.

Il ricorso allo strumento del SOP per il pagamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate e maturate nell'esercizio di competenza ha assunto, negli ultimi esercizi finanziari, carattere strutturale. Tale fenomeno appare indizio di criticità nella programmazione e allocazione delle risorse

finanziarie del dicastero in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio nonché del successivo disegno di legge di assestamento, con conseguente disallineamento tra fabbisogni effettivi e stanziamenti autorizzati.

Nei casi in cui è intervenuta una transazione di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'Amministrazione ha proceduto all'assunzione di un impegno di spesa sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti e alla successiva ordinazione di pagamento su impegno.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati formulati n. 4 rilievi con formale richiesta di chiarimenti. In molti casi, l'Amministrazione ha provveduto a richiamare in autonomia gli ordini di pagamento a impegno contemporaneo (OP/IC) e gli speciali ordini di pagamento (SOP) caratterizzati da criticità di natura amministrativa contabile. Alle interlocuzioni con l'Amministrazione ha fatto sovente riscontro un'integrazione dei decreti stessi.

Le principali irregolarità formalmente rilevate hanno riguardato:

- carenza della documentazione attestante le spese anticipate dal professionista, non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972. Tali spese – per poter essere escluse dalla base imponibile – devono essere sostenute “*in nome e per conto*” del committente e regolarmente documentate;
- carenza della documentazione inerente alle richieste di rimborso ex articolo 18 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/1997;
- mancato rispetto dell'art. 69, comma 3, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 nei casi di rinuncia al compenso in qualità di legale antistatario delle spese di lite in favore di altro procuratore antistatario costituito;
- carenza documentale, con particolare riferimento al provvedimento giudiziale giustificativo della liquidazione;
- errori nel calcolo del *quantum* da corrispondere a titolo di interessi legali;
- individuazione errata della quota ereditaria da attribuire ai soggetti beneficiari.

Incentivi tecnici ex art. 45 del Decreto legislativo n. 36/2023

Una trattazione separata merita l'istituto degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto, nel corso del 2025, sono incrementate esponenzialmente le connesse attività di controllo, con il coinvolgimento di tutti gli Uffici di questo

UCB, in dettaglio gli Uffici deputati al controllo dell'attività contrattuale (III, IV ed in misura minore II), oltre all'Ufficio I (per i decreti approvativi di concessioni di servizi e per la procedura della riassegnazione).

In seguito all'adozione dell'Atto a valenza generale adottato con decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2024 con cui il Dicastero ha definito i criteri di riparto degli incentivi tecnici, l'Amministrazione ha fatto ampio ricorso all'istituto dell'accantonamento delle risorse per incentivi, a valere sugli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione della spesa per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

In ragione della natura giuridica dell'istituto, qualificabile come passività certa a legittimazione attiva condizionata, la cui ripartizione tra personale e Amministrazione può intervenire esclusivamente nell'esercizio successivo, all'esito delle verifiche amministrative e fiscali previste dal comma 4 del citato 45, il tema dell'accantonamento delle risorse per incentivi tecnici assume carattere di peculiare complessità nell'ambito del bilancio finanziario. Nel caso specifico del Ministero della difesa, l'Ufficio Generale Pianificazione, Programmazione e Bilancio (UGPPB) ha adottato uno schema di flusso finanziario volto a disciplinare il trasferimento delle risorse agli esercizi successivi, mediante il meccanismo dell'impegno contabile finalizzato al versamento in conto entrata e alla successiva richiesta di riassegnazione alla spesa, secondo la procedura di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

L'attività di controllo preventivo in tale ambito è stata volta ad assicurare la coerenza del profilo temporale degli atti di impegno e gli errori di calcolo nella quantificazione degli incentivi.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri per la remunerazione degli incentivi alle funzioni tecniche, si segnalano di seguito le criticità più ricorrenti, emerse nel corso dell'attività di controllo.

- erronea determinazione degli oneri per incentivi tecnici, in particolare per le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara;
- modalità di calcolo degli incentivi e normativa di riferimento applicabile;
- errata modalità di calcolo delle risorse destinate agli incentivi tecnici in sede di modifiche dei contratti, comportanti un incremento della spesa secondo quanto disposto dall'articolo 120, commi 1, 3, 9,10 del Codice dei contratti, nonché nel caso di esercizio di un'opzione non in linea con quanto disposto dall' articolo 2 comma 7 del D.M. 22 ottobre 2024, in merito alla quale il Segretariato Generale della Difesa – II Reparto, su richiesta della Direzione degli Armamenti Terrestri, ha emanato la nota n. 26007 del 24 settembre 2025;
- calcolo delle risorse destinate agli incentivi tecnici in sede di ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro non in linea con quanto disposto dall'articolo 2 comma 10 del D.M. 22

ottobre 2024. In particolare, sono stati rilevati casi di quantificazione non avvenuta sulla base dell'importo di ogni singolo contratto di adesione. Sono stati altresì rilevati casi di erronea destinazione della quota del 25% degli incentivi tecnici di spettanza delle centrali esterne di committenza, nell'ipotesi di mancata attribuzione a quest'ultima. Sullo specifico punto si è constatata una difformità di comportamento tra le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione in ordine alla medesima fattispecie. A seguito dei rilievi formulati da questo Ufficio Centrale del Bilancio nei confronti dei Centri di Responsabilità Amministrativa, il Ministero della difesa ha chiarito che la suddetta quota del 25% deve essere ricondotta nell'ambito della quota del 20% (quota innovazione) prevista dal comma 5 dell'articolo 45, trattandosi di risorse non corrisposte per le ragioni indicate dal comma 4, e pertanto da destinarsi agli utilizzi previsti dai commi 6 e 7.

- errata modalità di calcolo delle risorse destinate agli incentivi tecnici in sede di procedure di affidamento che prevedano una suddivisione in lotti ad aggiudicazione separata, non individuate in relazione a ciascun lotto, considerato singolarmente.
- incongruenza tra l'esigibilità dell'impegno pluriennale assunto per la parte contrattuale e l'esigibilità dei versamenti in c/entrata degli impegni correlati agli incentivi per le funzioni tecniche, anche alla luce delle tempistiche di esecuzione dell'intera procedura prodromica alla corresponsione delle somme incentivanti, evidenziate nello Schema di flusso finanziario emanato dall' Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio (UGPPB).

Si evidenzia, inoltre, che in data 23 giugno 2025 questo Ufficio Centrale del Bilancio ha rappresentato al Segretariato Generale della Difesa, quale organo deputato a disciplinare la tematica per l'intero dicastero, una difformità applicativa tra le varie articolazioni del Ministero della difesa (in alcuni casi, anche all'interno del medesimo CRA) relativamente alla determinazione dell'importo posto alla base della quantificazione degli incentivi tecnici nelle ipotesi di affidamenti diretti e procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (ex articolo 76 del decreto legislativo n. 36/2023 ed ex articolo 18 del decreto legislativo n. 208/2011), poiché in alcuni casi veniva tenuto in considerazione l'importo originariamente stanziato (peraltro con differenti modalità applicative in caso di predisposizione di varianti alla Determina a contrarre) e in altri l'importo del valore contrattualizzato. Successivamente, in data 11 luglio 2025, il Segretariato Generale ha determinato un criterio univoco di applicazione, individuando nel valore contrattualizzato l'importo da prendere in considerazione per la base di calcolo degli oneri per incentivi.

L'Amministrazione controllata, sintetizzando gli esiti delle singole interlocuzioni con l'Organo di controllo relativamente a singoli provvedimenti, nell'ottica di cristallizzare i profili applicativi

dell'atto a valenza generale del Dicastero, ha emanato, in data 14 ottobre 2025, la Direttiva *“Incentivi alle funzioni tecniche. Profili applicativi del D.M. 22 ottobre 2024”*.

Con riferimento ai **decreti approvativi di concessioni di servizi**, affidati dalle stazioni appaltanti del dicastero, svolti nei locali demaniali assegnati in uso governativo all'Amministrazione della difesa, ma resi direttamente a favore dei dipendenti o loro familiari e con corrispettivo del concessionario posto integralmente a loro carico, senza alcun onere a carico del bilancio dell'amministrazione concedente, quali, a titolo di esempio, le concessioni di servizi bar, ristorazione, foresteria e balneazione, questo Ufficio ha rilevato che la previsione di un compenso da corrispondere a titolo di incentivi per le funzioni tecniche, non trovava nell'Atto a valenza generale (D.M. 22 ottobre 2024), adeguata disposizione per la definizione degli stanziamenti ovvero i capitoli di bilancio su cui l'Amministrazione coesistente potesse imputare le spese per procedere alla remunerazione delle funzioni tecniche per casi in esame, ossia concessioni che non prevedono alcun impegno per oneri a carico del bilancio dell'amministrazione concedente.

Al riguardo, nel ricordare il *“principio di invarianza finanziaria”*, che deve connotare l'applicazione dell'intero Codice, come stabilito dall'art. 228, ai sensi del quale *«1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»*, quest'Ufficio ha sollecitato l'amministrazione ad attivarsi per l'adozione di specifiche disposizioni finanziarie volte ad assicurare un'uniforme applicazione da parte dei diversi centri di responsabilità nonché a salvaguardia degli impatti sul relativo stato di previsione.

A valle di tali interlocuzioni, l'Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio dello Stato maggiore della difesa, con nota del 24 novembre 2025, ha sottoposto a quest'Ufficio, per il coordinamento dell'IGB, due possibili soluzioni applicative, di seguito sintetizzate, per l'imputazione a bilancio delle somme destinate all'erogazione degli incentivi per le concessioni:

- *“- preferibilmente, imputazione a bilancio sul cpt/p.g. delle “spese generali di ufficio”, significando che tale unità di bilancio potrà essere alimentata dai singoli O.P. ricorrendo agli ordinari strumenti di flessibilità programmatico/gestionali;*

- *- in subordine, imputazione a bilancio su idonea unità di bilancio da costituire ad hoc per ciascun OP/CRA (settore Esercizio, natura FB, C.E. 2 – spese correnti, onde assicurare la massima flessibilità gestionale) e da alimentare in fase di gestione (riassegnazioni, rimodulazioni ecc.) e/o nell'ambito delle consuete attività di valorizzazione del PdB.”*

Alla data attuale, avendo dato corso al visto dei provvedimenti di approvazione delle relative concessioni, si rimane in attesa del riscontro dell'Ispettorato alla questione, come prospettata con la nota UCB del 22 dicembre 2025, affinché l'Amministrazione possa provvedere all'adozione dei successivi provvedimenti d'impegno dei relativi compensi incentivanti sui capitoli /pg e risorse che verranno individuati.

In ultimo, relativamente alle procedure adottate in vigore del **precedente Codice dei contratti**, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, questo Ufficio ha proceduto alla registrazione con annotazione, segnalando le seguenti raccomandazioni:

- necessità di procedere alla verifica della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 in tema di incentivi per le funzioni tecniche, raccomandando, laddove in esito alla stessa le attività fossero risultate incentivabili, di procedere alla quantificazione degli importi da impegnare e rammentando che allo stato non è stato ancora prodotto dal Dicastero il Regolamento previsto dal comma 3 del citato articolo 113 alla cui adozione sono demandati i criteri di riparto degli incentivi;
- evidenza dell'avvenuto calcolo degli oneri incentivi per le funzioni tecniche previsti *erroneamente* sulla base del nuovo Codice dei contratti, anziché del previgente decreto legislativo n. 50/2016 o non correttamente calcolato o quantificato, erroneamente, sull'importo contrattualizzato oppure non correttamente calcolato sul valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 14, comma 4.

CONCLUSIONI

Alla presente relazione sono allegare le seguenti schede riepilogative, riferite alle disposizioni sul controllo di ragioneria di cui agli articoli richiamati del decreto legislativo n. 123/2011 e compilate secondo le istruzioni della circolare RGS n. 3 del 6 febbraio 2013 e delle successive indicazioni dell'Ispettorato Generale di Finanza e del Servizio centrale per il Sistema delle Ragionerie e per il controllo interno dipartimentale:

➤ **Scheda n. 1:** è riportato, distintamente per tipologia - lettere dalla b) alla g *bis*) – il numero complessivo degli atti esaminati nel 2025 ai sensi dell'art. 5, comma 2, (ad eccezione degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti - lettera a), indicati nella scheda 1B), il numero delle principali irregolarità riscontrate, il numero di provvedimenti cui è stato dato corso su responsabilità del dirigente ex art. 10, comma 1, trasmessi alla Corte dei conti, ed il numero di provvedimenti cui non è stato dato corso ex artt. 6, comma 2 e 10 comma 3.

➤ **Scheda n.1A:** è riportato il numero degli atti esaminati nel 2025 ai sensi dell'art. 5 comma 1, dettagliato per tipologia di atto, nonché il numero delle principali irregolarità riscontrate, il numero di provvedimenti cui è stato dato corso su responsabilità del dirigente ex art. 10, comma 1, trasmessi alla Corte dei conti, ed il numero di provvedimenti cui non è stato dato corso ex artt. 6, comma 2 e 10 comma 3.

➤ **Scheda n.1B:** è riportato il numero complessivo di atti assoggettati, nel corso del 2025, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera a), al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ed al controllo preventivo di regolarità contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio, dettagliato per tipologia di atto, secondo la ripartizione di cui all'art. 3 c.1 della legge 20/1994, ed il numero di provvedimenti cui non è stato dato corso ex art. 6, comma 2.

➤ **Scheda n. 2:** sono riportate analiticamente le principali irregolarità riscontrate sugli atti esaminati, nel corso del 2025, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere dalla b) alla *g-bis*.

➤ **Scheda n. 2A:** sono riportate analiticamente le principali irregolarità riscontrate sugli atti esaminati, nel corso del 2025, ai sensi dell'art. 5, comma 1.

➤ **Scheda n. 4:** sono riportati analiticamente i provvedimenti, sottoposti al controllo UCB, ai sensi dell'art. 5 comma 2, cui non è stato dato corso, nel 2025, ai sensi dell'art. 6 comma 2.

➤ **Scheda n. 4B:** sono riportati analiticamente i provvedimenti, sottoposti al controllo UCB, ai sensi dell'art. 5 comma 1, cui non è stato dato corso, nel 2025, ai sensi dell'art. 6 comma 2.

➤ **Scheda n. 5:** è riportato il numero complessivo dei provvedimenti, sottoposti al controllo successivo UCB, sui rendiconti/conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

➤ **Scheda n. 5A:** è riportato il numero complessivo degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale, sottoposti al controllo successivo UCB, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e *bis*).

➤ **Scheda n. 5B:** sono riportate analiticamente le principali irregolarità riscontrate nel controllo successivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e *bis*), degli ordini collettivi di pagamento sulle competenze fisse e accessorie del personale.

Nelle predette schede sono stati evidenziati gli atti *complessivamente* pervenuti a questo Ufficio da tutti i centri di Responsabilità e riguardanti le tipologie di provvedimenti per i quali sono emerse le principali irregolarità, così come sopra descritte.

Si rammenta all'Amministrazione controllata, in ossequio agli obblighi di trasparenza, di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della presente relazione sui principali rilievi dell'esercizio finanziario 2025.

La presente relazione, ai sensi del disposto normativo indicato in oggetto, viene trasmessa anche all'Ispettorato Generale di Finanza ed alla Corte dei conti.

Roma, 27 febbraio 2026

Il Direttore Generale
dott. Alessandro Fiore
firmato digitalmente ai sensi del CAD